



Deliberazione Giunta Regionale n. 771 del 21/12/2015

Dipartimento 53 - Politiche Territoriali

Direzione Generale 9 - Governo del Territorio

Oggetto dell'Atto:

Legge Regionale 30 aprile 2002 numero 7, articolo 47 comma 3 lettera a) - Approvazione Disegno di Legge per il riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenza T.A.R. Campania - Napoli Sezione VIII numero 1604/2012 - Giudizi promossi da Nugnes Salvatore c/Regione Campania ed altri e da Chianese Carmelina c/Nugnes Salvatore. Pratica Avvocatura numero CA/949/2010 - Istituzione nuovo capitolo di spesa. Variazione compensativa tra capitoli.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. la Legge Regionale 30 aprile 2002 numero 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- b. l'articolo 47, comma 3 e 4, della predetta legge regionale 7/2002, e ss.mm.ii. statuisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- c. la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;
- d. l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha stabilito che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- e. che in attuazione delle disposizioni del D.lgs n. 118/2011 e della nota prot. n. 278474 del 22 aprile 2015 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie con la quale sono state dettate disposizioni in merito al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi del citato art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, si devono prevedere capitoli specifici coerenti con la tipologia di spesa da effettuare.

PRESO ATTO che:

- a. che il Consiglio Regionale con Legge regionale n.1 del 5 gennaio 2015 ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania;
- b. che la Giunta Regionale con delibera n. 47 del 09/02/2015 ha approvato il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania e il Bilancio Gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017;
- c. che con la citata L.R. n. 1/2015, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), la Giunta Regionale, con deliberazione, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;
- d. che con deliberazioni di G.R. n. 47 del 09/02/2015, n. 173 del 03/04/2015, n. 215 del 21/04/2015, n. 332 del 21/07/2015 e n. 527 del 03/11/2015 sono stati stabiliti, per ogni struttura direttoriale o equiparata, i limiti delle attività di spesa sia in conto competenza che cassa in modo da garantire il rispetto degli equilibri di bilancio.

RILEVATO che:

- a. con la delibera di Giunta Regionale del 30 ottobre 2006 numero 1731 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- b. con circolari del 12 giugno 2012 protocollo numero 1015 e del 19 marzo 2013 protocollo numero 393 l'Assessore al Bilancio ha dettato alcune disposizioni in merito alle procedure relative a pignoramenti, assegnazioni, svincolo somme accantonate presso il terzo pignorato e sistemazioni contabili;
- c. con nota prot. n. 278474 del 22 aprile 2015 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie sono state dettate disposizioni in merito al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi del citato art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

TENUTO CONTO che gli atti amministrativi di liquidazione relativi alla fattispecie succitata devono essere coerenti con la norma di cui all'articolo 47, comma 3, della L.R. 7/2002 e sue ss.mm.ii. ed all'articolo 73 del Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

CONSIDERATO che:

- a. con Sentenza numero 01604 del 4 aprile 2012, nel giudizio promosso dal Nugnes Salvatore c/o Regione Campania ed altri relativo all'annullamento del Permesso di Costruire numero 5715/2009 rilasciato dal comune di Parete (CE) nonché del Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania numero 48/2010, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando:
 - "condanna la Regione Campania e Pellegrino Francesco al pagamento, in favore di Nugnes Salvatore, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, da ripartirsi nella egual misura di € 2.000,00 a carico di ciascuna delle predette parti soccombenti"
 - "liquidando in complessivi € 2.640,00 (oltre IVA e accessori, se e come per legge) le spettanze dovute all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, nella persona del tecnico incaricato, ingegnere Giovanni La Manna Ambrosino, per la compiuta verifica, da ripartirsi nella egual misura di € 1.320,00, a carico, rispettivamente, della Regione Campania e di Pellegrino Francesco";
- b. con nota protocollo numero 2012.0394128 del 23 maggio 2012 il Coordinatore dell'ex A.G.C. Governo del Territorio, "non ritenendo che vi siano motivi ulteriori, né alcun interesse della Regione a resistere", chiedeva al Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'A.G.C. Avvocatura di prestare acquiescenza alla citata Sentenza T.A.R. Campania (Sezione Ottava) 01604/2012;
- c. con Decreto Dirigenziale numero 383 del 15 giugno 2012 dell'A.G.C. Avvocatura è stata prestata acquiescenza alla Sentenza T.A.R. Campania Napoli Sezione VIII numero 1604 depositata il 4 aprile 2012 pronunciata su ricorsi proposti da Nugnes Salvatore c/Regione Campania ed altri e da Chianese Carmelina c/Nugnes Salvatore. Pratica n.CA/949/2010/avv.ra;
- d. in data 23 ottobre 2014 è stata acquisita al protocollo regionale numero 2014.0706080 la fattura proforma dell'importo di € 1.674,82 (comprensiva di Cassa Previdenza ed IVA) dello S.T.A. INGEGNERIA dell'ingegnere Giovanni La Manna Ambrosino emessa a saldo della quota parte dovuta dalla Regione Campania per le spettanze liquidate dalla citata Sentenza T.A.R. Campania (Sezione Ottava) 01604/2012;
- e. con nota protocollo 2015.0690582 del 14 ottobre 2015 la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie Gestione Spese Regionali ha trasmesso il "pignoramento n. 322/2014---2015---NUGNES SALVATORE, Ordinanza di Assegnazione R.G. 10885/014---D.I. / SENT. 1604/201, Provvisorio di uscita n. 2750-2015 quietanza n. 13389, Importo Assegnato € 3.380,33, Richiesta Regolarizzazione, Prat. Avvocatura CC 625.14(949.10);
- f. bisogna provvedere agli adempimenti consequenziali.

DATO ATTO che:

- a. in esecuzione della citata Sentenza T.A.R. Campania (Sezione Ottava) 01604/2012 e del pignoramento n. 322/2014---2015---NUGNES SALVATORE, occorre procedere alla liquidazione della somma di € 1.674,82 relativa alle spese per la compiuta verifica in favore dello S.T.A. INGEGNERIA dell'ingegnere Giovanni La Manna Ambrosino Partita IVA 06105901216, nonché della somma di € 3.380,33 relativa al "rimborso spese di lite" in favore del signor Nugnes Salvatore codice fiscale NGNSVT71C19G333F;
- b. il debito complessivo ammonta ad euro 5.055,15 (cinquemilacinquantacinque/15);
- c. la spesa complessiva di euro 5.055,15 (cinquemilacinquantacinque/15) non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascriversi tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'articolo 47 comma 3 e 4 della L.R. 7/2002, è riconosciuta in quanto obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva;
- d. il debito fuori bilancio in questione di euro 5.055,15 (cinquemilacinquantacinque/15) è certo liquido ed esigibile;

- e. la Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), della Legge Regionale 5 gennaio 2015 numero 1, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o cassa, tra le dotazioni finanziarie dei programmi appartenenti a Missioni diverse per il pagamento di spese impreviste;
- f. con deliberazione di Giunta Regionale numero 1731 del 30 ottobre 2010 è stata approvata, tra l'altro, la "scheda di rilevazione di partita debitoria" che opportunamente redatta è parte integrante del presente provvedimento.

RITENUTO

- a. di dover proporre al Consiglio Regionale, di approvare l'allegato disegno di legge riguardante il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 01604 del 4 aprile 2012 del TAR Campania, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il riconoscimento e la legittimazione della somma complessiva di euro 5.055,15 (cinquemilacinquantacinque/15), di cui euro 1320,00 (milletrecentoventi/00) per competenza, euro 52,80 (cinquantadue/80) di cassa previdenziale, euro 302,02 (trecentodue/02) di IVA, euro 264,00 (duecentosessantaquattro/00) per ritenuta d'acconto ed euro 3.380,33 (tremilatrecentottanta/33) per spese di lite;
- b. di dover istituire il capitolo di spesa 1436 di pertinenza della UOD Pianificazione territoriale, Attività di copianificazione e Monitoraggio. Accordi di programma per il pagamento degli oneri da contenzioso denominato: "Pagamento degli oneri da contenzioso della UOD 02 della Direzione Generale 53-09" avente la seguente classificazione ai sensi del D.lgs 118/2011 Mis.08 - Progr.01 - Tit.1 - Macro.110 - IV liv.1.10.05.04.000 - cofog 06.2 - cod. UE 8 - Siope bilancio 1.09.01, Ricorrenti 4, perimetro sanità 3;
- c. di dover procedere alla variazione compensativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), della L.R. 1/2015, prelevando in termini di competenza e di cassa il succitato importo dal capitolo 1010 della missione 20 programma 01 titolo 01 ed integrando di euro 1.674,82 (milleseicentoseventantaquattro/82) lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 810 della missione 08 programma 01 titolo 01 e di euro 3.380,33 (tremilatrecentottanta/33) il capitolo di nuova istituzione 1436 della missione 08 programma 01 titolo 01;
- d. di dover demandare, in esecuzione del presente provvedimento, al dirigente della UOD 02 - Pianificazione territoriale, Attività di copianificazione e Monitoraggio. Accordi di programma della Direzione Generale per il Governo del Territorio, gli atti consequenziali di impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 5.055,15 (cinquemilacinquantacinque/15) da assumersi sulla missione 08 programma 01 titolo 1 capitolo 810 del Bilancio 2015 denominato "Spesa per compensi ad esperti per assistenza e/o consulenza tecnica in materia di governo del territorio. Comma 6, art.7, d.lvo 165/2001" per euro 1.674,82 (milleseicentoseventantaquattro/82) e sulla missione 08 programma 01 titolo 1 capitolo 1436 di nuova istituzione denominato ""Pagamento degli oneri da contenzioso della UOD 02 della Direzione Generale 53-09"" per euro 3.380,33 (tremilatrecentottanta/33), da effettuarsi subordinatamente al riconoscimento da parte del consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

VISTI

- a. il d. lgs. n. 118/2011;
- b. la L.R. 7/2002 e ss.mm.ii.;
- c. la delibera di G.R. 1731/2006;
- d. la L.R. 1/2015;
- e. la delibera di G.R. 47/2015;
- f. la delibera di G.R. 173/2015;
- g. la delibera di G.R. 215/2015;
- h. la delibera di G.R. 332/2015;
- i. la delibera di G.R. 527/2015.

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte

1. di proporre al Consiglio Regionale l'approvazione dell'allegato disegno di legge riguardante il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 01604 del 4 aprile 2012 del TAR Campania ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riconoscimento e la legittimazione della somma complessiva di euro 5.055,15 (cinquemilacinquantacinque/15), di cui euro 1320,00 (milletrecentoventi/00) per competenza, euro 52,80 (cinquantadue/80) di cassa previdenziale, euro 302,02 (trecentodue/02) di IVA, euro 264,00 (duecentosessantaquattro/00) per ritenuta d'acconto, relativamente alle spese per la verifica compiuta dello S.T.A. INGEGNERIA dell'ingegnere Giovanni La Manna Ambrosino Partita IVA 06105901216, e di euro 3.380,33 (tremilatrecentottanta/33) relativa al "rimborso spese di lite" in favore del signor Nugnes Salvatore codice fiscale NGNSVT71C19G333F;
2. di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria n.1 e n.2 redatte e sottoscritte dal dirigente della U.O.D. 02 – Attività di copianificazione e Monitoraggio. Accordi di programma della Direzione Generale per il Governo del Territorio che formano parte integrante del presente provvedimento;
3. di istituire il capitolo di spesa 1436 di pertinenza della UOD Pianificazione territoriale, Attività di copianificazione e Monitoraggio. Accordi di programma per il pagamento degli oneri da contenzioso denominato: "Pagamento degli oneri da contenzioso della UOD 02 della Direzione Generale 53-09" avente la seguente classificazione ai sensi del D.lgs 118/2011 Mis.08 - Progr.01 - Tit.1 - Macro.110 - IV liv.1.10.05.04.000 - cofog 06.2 - cod. UE 8 - Siope bilancio 1.09.01, Ricorrenti 4, perimetro sanità 3;
4. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), della Legge Regionale 5 gennaio 2015 numero 1, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente le missioni e i programmi di seguito riportati, facendo riferimento ai capitoli di bilancio dell'E.F. 2015:
 - 4.1 capitolo di spesa 1010 (missione 20 programma 01 titolo 01) riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per euro 5.055,15 (cinquemilacinquantacinque/15);
 - 4.2 capitolo di spesa 810 (missione 08 programma 01 titolo 01) incremento dello stanziamento di competenza e cassa per euro 1.674,82 (milleseicentoseventaquattro/82);
 - 4.3 capitolo di spesa 1436 (missione 08 programma 01 titolo 1) incremento dello stanziamento di competenza e cassa per euro 3.380,33 (tremilatrecentottanta/33);
5. di demandare, in esecuzione del presente provvedimento, al dirigente della UOD 02 - Pianificazione territoriale, Attività di copianificazione e Monitoraggio. Accordi di programma della Direzione Generale per il Governo del Territorio il conseguente atto di impegno della predetta somma complessiva di euro 5.055,15 (cinquemilacinquantacinque/15) da assumersi sulla missione 08 programma 01 titolo 01 capitolo 810 denominato "Spesa per compensi ad esperti per assistenza e/o consulenza tecnica in materia di governo del territorio. Comma 6, art.7, d.lvo 165/2001" per euro 1.674,82 (milleseicentoseventaquattro/82) e sulla missione 08 programma 01 titolo 1 capitolo 1436 di nuova istituzione denominato ""Pagamento degli oneri da contenzioso della UOD 02 della Direzione Generale 53-09" per euro 3.380,33 (tremilatrecentottanta/33), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
6. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica presso l'Avvocatura Regionale, di eventuali procedure esecutive promosse o concluse da parte del creditore;
7. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge numero 289/2002;

8. di allegare, al fine di corrispondere agli schemi di bilancio previsti dalle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.lgs n. 118/2011, il prospetto contenente le variazioni di bilancio;
 9. la presente delibera viene trasmessa:
 - 9.1 al Consiglio Regionale della Campania;
 - 9.2 al Capo Dipartimento "Politiche Territoriali";
 - 9.3 al Capo Dipartimento "Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali";
 - 9.4 alla Direzione Generale per il Governo del Territorio;
 - 9.5 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
 - 9.6 al Tesoriere Regionale;
- Alla Segreteria di Giunta -Ufficio V - per la pubblicazione sul B.U.R.C.

N. 01604/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01731/2009 REG.RIC.
N. 04466/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1731 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Carmelina Chianese, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele D'Alterio, con domicilio eletto presso Emanuele D'Alterio in Napoli, viale Gramsci n. 19;

contro

Comune di Parete, rappresentato e difeso dall'avv. Egidio Lamberti, con domicilio eletto presso Egidio Lamberti in Napoli, via Costantino, 52 c/o M. Lamberti;

nei confronti di

Salvatore Nugnes, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi Maria D'Angiolella in Napoli, viale Gramsci N.16;

sul ricorso numero di registro generale 4466 del 2010, proposto da:

Salvatore Nugnes, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi M. D'Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi M. D'Angiolella in Napoli, viale Gramsci,

16;

contro

Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antimo Gaudino, con domicilio eletto presso Antimo Gaudino in Napoli, via S. Lucia, 81 c/o Avv. Regionale;

nei confronti di

Francesco Pellegrino, rappresentato e difeso dagli avv. Emanuele D' Alterio, Fabio Sarro, con domicilio eletto presso Fabio Sarro in Napoli, viale Gramsci,19;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1731 del 2009:

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 5715/09.

quanto al ricorso n. 4466 del 2010:

DECRETO DIRIGENZIALE N. 48/2010.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Parete e di Salvatore Nugnes, di Regione Campania in persona del Presidente p.t. e di Francesco Pellegrino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso iscritto a r.g. n. 1731/2009, notificato il 23 marzo 2009 e depositato il 31 marzo 2009, Chianese Carmelina impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensione: - il permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009, rilasciato dal Comune di Parete in favore di Nugnes Salvatore; - la deliberazione della giunta comunale di Parete n. 55 del 15

luglio 2007; - ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.

2. Il gravato titolo abilitativo edilizio aveva per oggetto la costruzione di un fabbricato per civile abitazione sul fondo in proprietà del Nugnes, ubicato in Parete, alla via Nenni, ricadente in zona omogenea di integrazione (B1), censito in catasto al foglio 3, particella 910, e confinante con quello in comproprietà della ricorrente (cfr. domanda di permesso di costruire del 5 agosto 2008, prot. n. 4798).

3. A sostegno dell'impugnazione proposta, venivano rassegnate le seguenti censure.

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale vigente. Eccesso di potere. Travisamento. Erroneità dei presupposti. Difetto assoluto di motivazione. Incompetenza.

In difetto di motivazione e in violazione delle regole sulla competenza alla modifica dello strumento urbanistico generale, la giunta comunale di Parete, con la deliberazione del 15 luglio 2007, n. 55, avrebbe generalizzato il meccanismo di monetizzazione delle porzioni di lotti in zona B1 aventi superficie inferiore a mq 1.000, altrimenti assoggettate a cessione gratuita nella misura del 50% in favore dell'amministrazione comunale per la realizzazione di "attrezzature pubbliche standards" (art. 37 delle n.t.a. del p.r.g.).

2. Violazione e falsa applicazione del d.m. n. 1444/1968, del d.m. 5 luglio 1975 e del regolamento edilizio comunale. Eccesso di potere. Erroneità dell'istruttoria.

2.1. In presenza di un locale commerciale di circa mq 100, il progetto assentito col permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009 non contemplerebbe una superficie destinata a parcheggio di pari dimensioni, così come imposto dalla tabella A del p.r.g.

2.2. In presenza di una volumetria residenziale di mc 1.535, il predetto

progetto neppure contemplerebbe una superficie destinata a parcheggio pari a ($\text{mc } 1.535 : 10 =$) $\text{mq } 153$, così come imposto dalla citata tabella A del p.r.g.

2.3. Alla domanda di permesso di costruire presentata dal Nugnes non sarebbe stato allegato il certificato storico catastale, richiesto dall'art. 16 del r.e.c. onde verificare l'estensione del fondo al momento dell'entrata in vigore dell'art. 37 delle n.t.a. del p.r.g., relativo alla monetizzazione delle superfici dei lotti inferiori a $\text{mq } 1.000$.

2.4. La distanza tra il fabbricato assentito col titolo abilitativo edilizio impugnato e quello in comproprietà della Chianese sarebbe pari a $\text{m } 9$, ossia inferiore alla prescritta distanza minima di $\text{m } 10$, a causa della mancata rappresentazione grafica di un balcone aggettante sul secondo dei menzionati fabbricati.

2.5. Detta distanza minima sarebbe stata, altresì, violata rispetto all'immobile confinante in proprietà Ferrara.

2.6. Sussisterebbe una ingiustificata sproporzione tra i volumi tecnici previsti (per vano comando ascensori, lavanderie e stenditoi) e la consistenza dei locali ad uso abitativo progettati nell'ambito dell'edificio controverso.

2.7. Negli appartamenti ricompresi in tale edificio non sarebbe stata osservata la cubatura minima ($\text{mc } 20$) richiesta dall'art. 30 del r.e.c. per i locali adibiti a cucina.

2.8. La distanza prevista tra le uscite dell'autorimessa e le uscite pedonali sarebbe pari a soli $\text{m } 1$, ossia inferiore a quella minima ($\text{m } 10$) prescritta dall'art. 79 del r.e.c.

2.9. Il tratto piano previsto tra l'inizio dell'inclinazione della rampa di accesso dell'autorimessa e il filo dello spazio di pubblico transito sarebbe pari a $\text{m } 1,20$, ossia inferiore alla misura minima ($\text{m } 3,50$) prescritta dall'art. 79 del r.e.c.

2.10. Il fabbricato assentito col permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009 non rispetterebbe la distanza minima di m 10 dal ciglio stradale.

2.11. L'altezza del fabbricato in parola supererebbe di circa m 2 quella degli edifici preesistenti e circostanti, in violazione dell'art. 8, n. 2, del d.m. n. 1444/1968.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, della l. r. Campania n. 19/2001. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento.

La domanda di permesso di costruire presentata dal Nuges non sarebbe stata corredata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. r. Campania n. 19/2001, della "dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto" e della "valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie".

4. Con atto notificato il 3 aprile 2009 e depositato il 15 aprile 2009, la Chianese proponeva, avverso i provvedimenti già impugnati, motivi aggiunti, con i quali deduceva vizi di violazione e falsa applicazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio comunale, di eccesso di potere e di erroneità dell'istruttoria, così circostanziati.

4.1. I terrazzi coperti contemplati nel progetto assentito col permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009 non avrebbero potuto essere scomputati dalle superfici utili rilevanti ai fini del calcolo della volumetria realizzata, la quale, nella specie, avrebbe, quindi, superato il limite massimo (mc 1.536) consentito in proporzione all'estensione del lotto.

4.2. La distanza minima tra edifici (m 10) sarebbe stata violata rispetto all'immobile confinante in proprietà Zara.

4.3. Sarebbero stati illegittimamente previsti abbaini in corrispondenza dei locali tecnici (vano comando ascensori, stenditoi e lavanderie).

4.4. Sui balconi e sui terrazzi dei piani sottotetto, nonché sulla scala esterna di accesso ai miniappartamenti sarebbe stata illegittimamente prevista una

copertura a tetto non abitabile.

5. Con ulteriori motivi aggiunti, notificati l'8 aprile 2009 e depositati il 16 aprile 2009, la ricorrente denunciava, sempre con riferimento ai provvedimenti impugnati con l'originario gravame, vizi di violazione e falsa applicazione del p.r.g. e del r.e.c., di eccesso di potere, di erroneità dell'istruttoria.

Nel reiterare la censura di omessa allegazione del certificato storico catastale alla domanda di permesso di costruire, deduceva che la particella 910 del foglio catastale 3, identificativa del lotto attinto dai lavori controversi, sarebbe stata sostituita dalla particella 810, recante, alla data di entrata in vigore dell'art. 37 delle n.t.a. del p.r.g., una estensione pari a mq 1.124, ossia superiore a quella massima (mq 1.000) consentita per la monetizzazione della superficie riservata ad "attrezzature pubbliche standards".

6. Ancora, con motivi aggiunti notificati il 30 aprile 2009 e depositati l'8 maggio 2009, la ricorrente lamentava – sotto profili di violazione e falsa applicazione del p.r.g. e del r.e.c., di eccesso di potere, di erroneità dell'istruttoria – che, ai fini del calcolo della volumetria edificabile, l'indice di fabbricabilità fissato per la zona B1 (1,6 mc/mq) sarebbe stato moltiplicato per la superficie territoriale dell'intero lotto (mq 960), anziché per la superficie fondiaria, riveniente dalla detrazione della porzione (50%) destinata ad attrezzature pubbliche standards e monetizzata in forza della deliberazione della giunta comunale n. 55 del 15 luglio 2007.

7. A seguito del deposito in giudizio, avvenuto il 20 aprile 2009, della relazione del responsabile dell'Area tecnica del Comune di Parete, la Chianese proponeva motivi aggiunti, notificati il 6 maggio 2009 e depositati il 12 maggio 2009, con i quali deduceva vizi di violazione e falsa applicazione del p.r.g. e del r.e.c., di eccesso di potere, di erroneità dell'istruttoria e della motivazione.

Sosteneva, in particolare la ricorrente che, ai sensi dell'art. 37 delle n.t.a. del p.r.g., entro la zona di intervento (B1) sarebbe stato configurabile un solo ambito, avente una estensione complessiva pari a mq 90.321, eventualmente frazionabile in sub-ambiti di superficie non inferiore a mq 4.000, per la cui utilizzazione edificatoria si sarebbe resa necessaria la preventiva redazione di un 'piano di dettaglio' convenzionato e approvato dalla giunta comunale; con la conseguenza che entro la zona in parola un fondo costituente 'lotto isolato', come, appunto, quello in proprietà del Nugnes, non sarebbe stato edificabile in assenza del menzionato 'piano di dettaglio' e non sarebbe stato assoggettabile al meccanismo di monetizzazione previsto per i suoli di superficie inferiore a mq 1.000.

8. Frattanto, in conseguenza dell'ordinanza di sospensione dei lavori emessa dal responsabile dell'Area tecnica del Comune di Parete, prot. n. 1937, del 7 aprile 2009, il Nugnes aveva presentato, in data 16 aprile 2009 (prot. n. 2067), domanda di permesso di costruire in variante, accolta dall'amministrazione adita con provvedimento n. 2266 del 29 aprile 2009.

9. Anche tale atto era impugnato dalla Chianese con motivi aggiunti notificati il 6 maggio 2009 e depositati il 12 maggio 2009, sostanzialmente reiterativi delle doglianze precedentemente rassegnate.

10. Costituitisi sia l'amministrazione intimata sia il controinteressato Nugnes Salvatore, eccepivano l'irricevibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza dell'impugnazione esperita ex adverso, della quale richiedevano, quindi, il rigetto.

11. Alla camera di consiglio del 25 maggio 2009, l'avanzata istanza cautelare veniva respinta con ord. n. 1268/2009.

12. Frattanto, in seguito a segnalazione inviata da Pellegrino Francesco, coniuge della Chianese e comproprietario, insieme a quest'ultima, dell'immobile confinante col fondo attinto dai lavori assentiti con i permessi di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009 e n. 2266 del 29 aprile

2009, il dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania, aveva comunicato, con nota del 1° aprile 2009, prot. n. 286466, l'avvio del procedimento di annullamento ex art. 39 del d.p.r. n. 380/2001 del permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009.

13. Successivamente, l'amministrazione regionale, con nota del 4 marzo 2010, prot. n. 194090, aveva richiesto al responsabile dell'Area tecnica del Comune di Parete la trasmissione del certificato storico catastale relativo al fondo in proprietà del Nugnes.

A tale richiesta il menzionato responsabile dell'Area tecnica del Comune di Parete aveva fornito riscontro con nota del 9 marzo 2010, prot. n. 1191.

In base all'esame della documentazione così acquisita, il dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania, nella nota 15 aprile 2010, prot. n. 329921, aveva rilevato che: - il permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009 risultava "sprovvisto dell'obbligatorio certificato storico catastale, così come previsto dall'art. 16, punto 4 (Domanda di permesso di costruire e allegati a corredo della domanda) del regolamento edilizio vigente"; - "tale certificato catastale era indispensabile per l'applicazione dell'art. 37 delle n.t.a. del p.r.g. vigente, il quale prevede, per gli ambiti di zona a determinazione standards aventi dimensioni inferiori a mq 1.000, la monetizzazione in luogo della cessione gratuita delle aree per la realizzazione degli standards da parte dei privati"; - dalla visura storica dell'immobile allegata alla nota prot. n. 1191 del 9 marzo 2010 del Comune di Parete emergeva che "la superficie dell'area assoggettata al permesso di costruire n. 5715/2009 è pari a mq 1.124", cosicché "non era applicabile la monetizzazione di cui all'art. 37 delle n.t.a. del p.r.g. vigente". Aveva, quindi, invitato alla presentazione di controdeduzioni al riguardo, che venivano rassegnate il 3 maggio 2010 (prot. n. 384096) dal responsabile dell'Area tecnica del Comune di Parete e il 31 maggio 2010 (prot. n. 2741) dal Nugnes.

14. Non avendo ravvisato elementi nuovi e risolutivi nelle osservazioni ricevute ed avendo ritenuto che l'area di intervento fosse pari a mq 1.124, così come emergente dalla visura storica catastale allegata alla nota del Comune di Parete, prot. n. 1191, del 9 marzo 2010, il dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania, con decreto del 26 maggio 2010, n. 48, aveva sospeso i lavori assentiti col permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009.

15. Tale provvedimento, unitamente al verbale di sopralluogo del 12 maggio 2010 ed a tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, era impugnato, a fini annullatori e risarcitori, da Nugnes Salvatore con ricorso iscritto a r.g. n. 4466/2010, notificato il 1° luglio 2010 e depositato il 27 luglio 2010.

16. A sostegno dell'esperito gravame e della connessa domanda risarcitoria, venivano formulate le seguenti censure.

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 quater della l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione dei principi di correttezza, buon andamento e autovincolo dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento dell'attività amministrativa.

Non sarebbero ravvisabili né sarebbero illustrate dall'amministrazione regionale le "gravi ragioni" che, ai sensi dell'art. 21 quater, comma 2, della l. n. 241/1990, giustificerebbero l'esercizio del potere di sospensione dell'efficacia del rilasciato titolo abilitativo edilizio.

2. Ulteriore violazione dell'art. 39 del d.p.r. n. 380/2001. Errore sui presupposti. Difetto assoluto di motivazione. Violazione del giusto procedimento di legge.

L'avversata sospensione dei lavori sarebbe stata disposta senza attendere lo spirare del previsto termine di 90 giorni per la presentazione delle

controdeduzioni.

3. Ulteriore violazione dell'art. 39 del d.p.r. n. 380/2001. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione degli artt. 1, 3 ss., 7 ss. della l. n. 241/1990. Violazione dell'art. 97 Cost. Sviamento di potere.

Il sopralluogo del 12 maggio 2010 sarebbe stato effettuato in assenza del necessario contraddittorio con i soggetti interessati.

4. Ulteriore violazione dell'art. 39 del d.p.r. n. 380/2001. Incompetenza. Ulteriore violazione del giusto procedimento. Violazione dello statuto della Regione Campania.

Il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere adottato non già da un dirigente, bensì dal presidente della giunta regionale della Campania.

5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 septies della l. n. 241/1990. Violazione del giudicato cautelare. Eccesso di potere per violazione del principio di divisione dei poteri dello Stato.

Il decreto dirigenziale del 26 maggio 2010, n. 48 confliggerebbe col dictum cautelare di cui all'ord. n. 1268/2009, emessa nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto a r.g. n. 1731/2009.

6. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 nonies della l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere per violazione del principio di legittimo affidamento e di ragionevolezza del termine per l'adozione dell'atto.

L'intervento in autotutela dell'amministrazione regionale sarebbe stato attuato a distanza di un arco temporale tanto lungo da aver ingenerato nel ricorrente il legittimo affidamento nella validità e nella conservazione del titolo abilitativo edilizio rilasciato in suo favore.

7. Violazione e falsa applicazione del p.r.g. del Comune di Parete e delle relative n.t.a. Eccesso di potere per sviamento dell'attività amministrativa.

A fronte della effettiva consistenza (mq 960) della superficie del lotto classificata dal p.r.g. quale area di determinazione standards, avrebbero

dovuto considerarsi irrilevanti le divergenti risultanze del certificato storico catastale, sottese al previgente tenore dell'art. 37 delle n.t.a.

8. Assoluto difetto di istruttoria. Improcedibilità del procedimento regionale ex art. 39 del d.p.r. n. 380/2001. Sviamento di potere.

Il procedimento ex art. 39 del d.p.r. n. 380/2001, avviato con riferimento al permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009, avrebbe dovuto considerarsi assorbito e superato dal rilascio del permesso di costruire in variante n. 2266 del 29 aprile 2009.

9. Illegittimità costituzionale dell'art. 39 del d.p.r. n. 380/2001 per contrasto con gli artt. 24, 97, 103 e 113 Cost. Violazione del principio di divisione dei poteri dello Stato.

L'art. 39 del d.p.r. n. 380/2001 sarebbe costituzionalmente illegittimo, per contrasto col principio di divisione dei poteri, laddove consentisse all'autorità amministrativa di sovrapporsi e disattendere una pronuncia giurisdizionale, sia pure emessa in sede cautelare. Sarebbe, altresì, costituzionalmente illegittimo, per contrasto col principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa, nella parte in cui prevede l'esercizio del potere sostitutivo regionale entro lo sproporzionato arco temporale di 10 anni.

17. Il decreto dirigenziale del 26 maggio 2010, n. 48 era, poi, sospeso, ai sensi dell'art. 21 quater della l. n. 241/1990, dal dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania con successivo decreto del 15 luglio 2010, n. 57.

18. Frattanto, l'Agenzia del territorio della Provincia di Caserta, su apposita istanza del Nuges, aveva effettuato una verifica straordinaria (n. 6128 del 9 luglio 2010, prot. n. CE0308733), in esito alla quale era stato rilasciato un certificato storico catastale attestante, per il lotto corrispondente alla particella 5799 (ex 910, ex 810) del foglio 3, una estensione pari a mq 960, in rettifica alla visura del 1° dicembre 2009, n. 541531 (prot. n. CE0541531).

19. A seguito di sopralluogo presso il competente Ufficio tecnico comunale, in data 3 dicembre 2010, ed avendo rilevato che alla domanda volta al rilascio del permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009 non era stata allegata la documentazione richiesta dall'art. 16, punti 3 e 4, del r.e.c., la Regione Campania, con nota del 13 dicembre 2010, prot. n. 994678, invitava il Comune di Parete ad annullare in autotutela il predetto titolo abilitativo edilizio.

20. A fronte del riscontro negativo fornito al riguardo dal Comune di Parete con nota del 20 dicembre 2010, prot. n. 6280, e considerato che la “documentazione costituita da ‘estratto di mappa o tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore a sei mesi’, nonché dal ‘certificato storico catastale attestante la consistenza dell’immobile alla data di adozione del piano unicamente per le zone di cui all’art. 37 delle norme di attuazione’ non può essere sostituita da una dichiarazione di parte”, il dirigente dell’Area generale di coordinamento Governo del territorio, beni ambientali e paesistici della Regione Campania, con decreto del 4 gennaio 2011, n. 2, annullava, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 380/2001, il permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009.

21. Avverso tale provvedimento, il Nugnes, con atto notificato il 4 marzo 2011 e depositato il 15 marzo 2011, proponeva i seguenti motivi aggiunti, reiterando la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’operato asseritamente illegittimo dell’amministrazione regionale.

1-2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cosr. Errore sui presupposti. Difetto assoluto di motivazione. Violazione del giusto procedimento di legge. Violazione degli artt. 1, 3 ss., 7 ss. della l. n. 241/1990. Violazione dei principi di correttezza, buon andamento e autovincolo dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento dell’attività amministrativa.

Gli atti del procedimento ex art. 39 del d.p.r. n. 380/2001 sarebbero stati adottati dall'amministrazione regionale senza attendere lo spirare del termine di 90 giorni per la presentazione delle controdeduzioni e senza, comunque, vagliare le osservazioni rassegnate dal Nugnes, quanto, segnatamente, ai profili acclarati nell'ord. n. 1268/2009, emessa da questo Tribunale amministrativo regionale nel giudizio introdotto col ricorso iscritto a r.g. n. 1731/2009.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001. Assoluto difetto di istruttoria. Improcedibilità del procedimento regionale ex art. 39 del d.p.r. n. 380/2001. Sviamento di potere.

L'amministrazione regionale, nell'adottare l'impugnato provvedimento in autotutela, non avrebbe tenuto conto che l'annullato permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009 sarebbe stato assorbito e superato dal rilascio del permesso di costruire in variante n. 2266 del 29 aprile 2009.

4. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001. Violazione del giusto procedimento di legge. Violazione degli artt. 1, 3 ss., 7 ss. della l. n. 241/1990. Violazione dell'art. 97 Cost. Sviamento di potere.

L'amministrazione regionale, nell'adottare l'impugnato provvedimento in autotutela, neppure avrebbe tenuto conto delle risultanze della verifica straordinaria (n. 6128 del 9 luglio 2010, prot. n. CE0308733) effettuata dall'Agenzia del territorio della Provincia di Caserta in ordine all'estensione del lotto in proprietà del Nugnes.

5. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione degli artt. 1, 3 ss., 7 ss. della l. n. 241/1990. Violazione dell'art. 97 Cost. Sviamento di potere.

Il dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania, dopo aver sospeso, con decreto del 15 luglio 2010, n. 57, ai sensi dell'art. 21 quater

della l. n. 241/1990, il decreto del 26 maggio 2010, n. 48, sarebbe contraddittoriamente e immotivatamente ritornato sulle sue originarie determinazioni, annullando il permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009.

6. Ulteriore violazione dell'art. 39 del d.p.r. n. 380/2001. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione degli artt. 1, 3 ss., 7 ss. della l. n. 241/1990. Violazione dell'art. 97 Cost. Sviamento di potere.

Il sopralluogo del 12 maggio 2010 sarebbe stato effettuato in assenza del necessario contraddittorio con i soggetti interessati.

7. Ulteriore violazione dell'art. 39 del d.p.r. n. 380/2001. Incompetenza. Ulteriore violazione del giusto procedimento. Violazione dello statuto della Regione Campania.

Il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere adottato non già da un dirigente, bensì dal presidente della giunta regionale della Campania.

8. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 septies della l. n. 241/1990. Violazione del giudicato cautelare. Eccesso di potere per violazione del principio di divisione dei poteri dello Stato.

Il decreto dirigenziale del 4 gennaio 2011, n. 2 confliggerebbe col dictum cautelare di cui all'ord. n. 1268/2009, emessa nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto a r.g. n. 1731/2009.

9. Violazione e falsa applicazione del p.r.g. del Comune di Parete e delle relative n.t.a. Eccesso di potere per sviamento dell'attività amministrativa.

A fronte della effettiva consistenza (mq 960) della superficie del lotto in proprietà del ricorrente, classificata dal p.r.g. quale area di determinazione standards, avrebbero dovuto considerarsi irrilevanti le divergenti risultanze del certificato storico catastale, sottese al previgente tenore dell'art. 37 delle n.t.a.

10. Violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione e

falsa applicazione dell'art. 21 nonies della l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione dei principi di correttezza, buon andamento, imparzialità e coerenza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento dell'attività amministrativa.

L'amministrazione regionale non avrebbe effettuato alcuna ponderazione circa l'interesse pubblico al ritiro del titolo abilitativo edilizio annullato e l'affidamento privato nella sua conservazione, consolidatosi nell'arco temporale trascorso tra il rilascio del predetto titolo e la sua rimozione in autotutela.

11. Illegittimità costituzionale dell'art. 39 del d.p.r. n. 380/2001 per contrasto con gli artt. 24, 97, 103 e 113 Cost. Violazione del principio di divisione dei poteri dello Stato.

L'art. 39 del d.p.r. n. 380/2001 sarebbe costituzionalmente illegittimo, per contrasto col principio di divisione dei poteri, laddove consentisse all'autorità amministrativa di sovrapporsi e disattendere una pronuncia giurisdizionale, sia pure emessa in sede cautelare. Sarebbe, altresì, costituzionalmente illegittimo, per contrasto col principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa, nella parte in cui prevede l'esercizio del potere sostitutivo regionale entro lo sproporzionato arco temporale di 10 anni.

22. Costituitisi sia l'amministrazione regionale intimata sia il controinteressato Pellegrino Francesco, eccepivano l'infondatezza del gravame esperito ex adverso, del quale richiedevano, quindi, il rigetto.

23. In esito alla camera di consiglio del 19 aprile 2011, questa Sezione, con ord. n. 687/2011, accoglieva l'istanza cautelare proposta dal Nugnes e disponeva, nel contempo, una verifica ai sensi dell'art. 19 cod. proc. amm., intesa ad accertare, "mediante accesso e misurazioni nei luoghi di intervento, l'effettiva superficie del lotto in proprietà del ricorrente (ubicato nel Comune di Parete, alla via P. Nenni, e censito in catasto al foglio 3, particella 5799, ex 810), nonché a ricostruire, previa consultazione degli

archivi catastali, le eventuali vicende modificative della sua estensione (a seguito, ad es., di frazionamento)”.

24. In assolvimento della disposta verificaione, l'ing. Giovanni La Manna Ambrosino, all'uopo incaricato dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli, depositava, in data 13 luglio 2011, la propria relazione sugli accertamenti compiuti e la connessa documentazione.

25. All'udienza pubblica del 9 novembre 2011, le due cause, introdotte dai ricorsi iscritti a r.g. n. 1731/2009 e n. 4466/2010, venivano trattenute in decisione.

DIRITTO

1. In rito, il Collegio ravvisa, innanzitutto, i presupposti per disporre, ai sensi dell'art. 70 cod. proc. amm., la riunione dei giudizi instaurati col ricorso iscritto a r.g. n. 1731/2009 e col ricorso iscritto a r.g. n. 4466/2010. Sono evidenti, infatti, le ragioni di connessione che giustificano la trattazione congiunta delle due cause: la parziale identità delle parti (Nugnes Salvatore, in veste, rispettivamente, di controinteressato e di ricorrente), l'unicità della vicenda fattuale dedotta in giudizio (lavori assentiti, dapprima, col permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009 e, poi, col permesso di costruire in variante n. 2266 del 29 aprile 2009), parziale specularità della causa petendi (quanto, segnatamente, alla legittimità o meno dei titoli abilitativi edilizi rilasciati in favore di Nugnes Salvatore).

2. Venendo ora a scrutinare il primo dei motivi del ricorso iscritto a r.g. n. 1731/2009, proposto dalla Chianese, nonché dei relativi motivi aggiunti notificati il 6 maggio 2009 e depositati il 12 maggio 2009, deve, in limine, escludersene l'irricevibilità eccepita da parte resistente.

La deliberazione della giunta comunale di Parete n. 55 del 15 luglio 2007, aggredita con tale censura, ha, infatti, conseguito attuale e concreta portata

lesiva – al cui determinarsi è ricollegabile l'onere decadenziale di tempestiva impugnazione dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa – non già al momento della sua adozione, bensì soltanto al momento della sua applicazione in sede di rilascio dei permessi di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009 e n. 2266 del 29 aprile 2009.

In ogni caso, infondato nel merito si rivela il profilo di doglianza in esame, a tenore del quale, in difetto di motivazione e in violazione delle regole sulla competenza alla modifica dello strumento urbanistico generale, la giunta comunale di Parete avrebbe generalizzato il meccanismo di monetizzazione delle porzioni di lotti in zona B1 aventi superficie inferiore a mq 1.000, altrimenti assoggettate a cessione gratuita nella misura del 50% in favore dell'amministrazione comunale per la realizzazione di “attrezzature pubbliche standards” (art. 37 delle n.t.a. del p.r.g.)

A tali deduzioni deve obiettarsi che la citata deliberazione della giunta comunale di Parete n. 55 del 15 luglio 2007 costituisce atto applicativo, e non già modificativo – giustificato dall’“ampio sovradimensionamento” delle aree libere destinate a standards e dalla difficoltà finanziaria di assoggettare queste ultime ad espropriazione per pubblica utilità (cfr. relazione al p.r.g. del Comune di Parete) – della disposizione dell’art. 39 delle n.t.a. del p.r.g., secondo cui “per gli ambiti di zona a determinazione standards aventi dimensioni inferiori a mq 1.000 l'amministrazione comunale ha la facoltà di rinunciare all'acquisizione delle aree che dovrebbero essere cedute gratuitamente da parte dei privati, richiedendo, in sostituzione, la monetizzazione del valore delle superfici”.

Ed invero, nulla impediva alla giunta comunale di avvalersi di una simile facoltà attraverso una determinazione di monetizzazione rivolta ai lotti isolati aventi superficie inferiore a mq 1.000 (in tutto 10-15: cfr. relazione del responsabile dell'Area tecnica del Comune di Parete del 14 maggio 2009), senza, per tal via, invadere le competenze programmatico-

pianificatorie dell'organo consiliare. Ciò, sulla base di una valutazione di merito, insindacabile in sede giurisdizionale, circa l'insussistenza di fabbisogno di aree da acquisire al patrimonio comunale per spazi pubblici, oltre a quelle già disponibili nella zona di intervento (di cui circa mq 5.615 destinati a verde pubblico, mq 596 destinati a parcheggio pubblico, mq 12.000 destinati alla realizzazione del parco urbano Madonna della Rotonda, divisata con deliberazioni della giunta comunale n. 25 del 15 febbraio 2008 e n. 4 del 13 gennaio 2009), nonché circa la remuneratività della programmata monetizzazione, alla luce di apposita perizia di stima effettuata al riguardo.

Nemmeno si imponeva, poi, alla medesima giunta comunale un'apposita motivazione in tal senso, non solo in forza dell'art. 3, comma 2, della l. n. 241/1990, ossia in considerazione della valenza generalizzata della deliberazione n. 55 del 15 luglio 2007, ma soprattutto alla luce della esplicitazione preventiva, già in sede di emanazione del p.r.g., delle ragioni della divisata e consentita monetizzazione (art. 37 delle n.t.a.), rinvenibili – come detto - nell'“ampio sovradimensionamento” delle aree libere destinate a standards e nella difficoltà finanziaria di assoggettare queste ultime ad espropriazione per pubblica utilità (cfr. relazione al p.r.g. del Comune di Parete).

3. A questo punto, deve anche intendersi superata l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente con riferimento alle censure avverso il permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009, sia in quanto la variante assentita col permesso di costruire n. 2266 del 29 aprile 2009, recando mere rettifiche, precisazioni o, comunque, modifiche marginali al progetto originario (cfr. relazione tecnica esibita al Comune di Parete il 16 aprile 2009, prot. n. 2067), non presenta i connotati propri dell'essenzialità, tali da comportare la sostituzione e l'assorbimento del primo titolo abilitativo edilizio col secondo, sia in quanto il permesso di costruire in

variante n. 2266 del 29 aprile 2009 è stato tempestivamente impugnato dalla Chianese con i motivi aggiunti notificati il 6 maggio 2009 e depositati il 12 maggio 2009, reiterativi delle doglianze già proposte.

4. Ciò premesso in rito, possono esaminarsi nel merito il secondo dei motivi di ricorso originario, nonché il quinto e settimo dei motivi aggiunti notificati il 6 maggio 2009 e depositati il 12 maggio 2009, tra loro sostanzialmente coincidenti.

4.1. Smentito, in punto di fatto, è l'ordine di censure in base al quale, in presenza di un locale commerciale di circa mq 100, il progetto assentito non contemplerebbe una superficie destinata a parcheggio di pari dimensioni, così come imposto dalla tabella A del r.e.c. e, in presenza di una volumetria residenziale di mc 1.535, il predetto progetto neppure contemplerebbe una superficie destinata a parcheggio pari a $(mc\ 1.535 : 10 =)$ mq 153, così come imposto dalla citata tabella A del r.e.c.

A prescindere dal rilievo che il permesso di costruire in variante n. 2266 del 29 aprile 2009 non contempla più un locale commerciale al piano terra, il progetto controverso prevede, infatti, oltre ad un cortile interno, garages interrati (equiparabili alle aree esterne, ai sensi dell'art. 38 delle n.t.a. del p.r.g.) aventi superfici pari a mq 140 ed a mq 270 a servizio, rispettivamente, dell'ex locale commerciale e dei locali residenziali, così da implicare il pieno soddisfacimento dei parametri fissati dalla tabella A del r.e.c.

4.2. Non è ravvisabile l'asserita violazione del distacco minimo (m 10) rispetto agli immobili in proprietà Pellegrino – Chianese, Ferrara e Zara (quest'ultima, segnalata nel secondo dei motivi aggiunti notificati il 3 aprile 2009 e depositati il 15 aprile 2009).

In particolare:

- quanto al fabbricato in proprietà Pellegrino – Chianese, l'omessa rappresentazione grafica di un balcone sporgente da quest'ultimo (peraltro,

rettificata col permesso di costruire in variante n. 2266 del 29 aprile 2009) non risulta inficiare l'osservanza della predetta distanza legale, come attestato dall'amministrazione comunale resistente, dimostrato dal controinteressato (cfr. relazione del responsabile dell'Area tecnica del Comune di Parete del 16 aprile 2009; perizia tecnica depositata dal Nugnes il 20 aprile 2009), e non adeguatamente confutato da parte ricorrente;

- quanto al fabbricato in proprietà Ferrara, in seguito alla rimozione dell'annesso manufatto realizzato sul confine col fondo del Nugnes, il distacco minimo di m 10 è stato assicurato mediante l'eliminazione dal progetto, in sede di variante assentita col permesso di costruire n. 2266 del 29 aprile 2009, di un androne di ingresso con terrazzo sovrastante;

- quanto al fabbricato in proprietà Zara, la relativa parete posta sul confine col fondo del Nugnes non può dirsi finestrata per la sola esistenza di una luce avente ridotte dimensioni, mentre la costruzione controversa figura in aderenza rispetto ad esso (come desumibile, segnatamente, dalla documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica depositata in giudizio dalla Chianese il 15 aprile 2009), cosicché è da ritenersi operante l'esenzione dall'obbligo di distacco tra edifici limitrofi, contemplata nella nota 4 della tabella sinottica delle n.t.a. del p.r.g.

4.3. Esplorativa e pretestuosa è la doglianza concernente la presunta sproporzione dimensionale tra gli alloggi e i locali tecnici (per vano comando ascensori, lavanderie e stenditoi) ad essi asserviti, così come previsti nel progetto assentito con i titoli abilitativi edilizi impugnati.

In primis, nessuna disposizione urbanistico-edilizia imponeva di instaurare, tra la superficie ad uso abitativo e quella riservata ai locali tecnici, un rapporto di rigida proporzionalità né, tanto meno, fissava la misura di tale (inesistente) rapporto.

Inoltre, nella specie, la configurazione dei controversi locali tecnici rappresenta una naturale e corretta utilizzazione (cfr. art. 53 del r.e.c.) del

sottotetto non abitabile ove risultano ubicati, il cui spazio interno, per la sua funzione di riempimento della copertura e di isolamento termico, era necessario alla congruità edilizia e all'agibilità della struttura.

4.4. Non può, poi, accreditarsi la censura secondo cui negli appartamenti progettati non sarebbe stata osservata la cubatura minima (mc 20) richiesta dall'art. 30 del r.e.c. per i locali adibiti a cucina.

Premesso che il progetto assentito col permesso di costruire in variante n. 2266 del 29 aprile 2009 ha previsto distribuzioni interne volte a superare le presunte incongruenze denunciate dalla Chianese, occorre obiettare, al riguardo, che – come desumibile dall'esame dei grafici progettuali – i controversi vani-cucina sono accorpati ai vani-soggiorno, con i quali costituiscono ambienti unitari (sul piano sia morfologico sia funzionale), aventi una volumetria senz'altro superiore al limite minimo fissato dall'art. 30 del r.e.c.

Ed è appena il caso di aggiungere che, comunque, trattasi di profili di distribuzione interna degli spazi abitabili, riconducibili alla categoria della manutenzione straordinaria (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2005, n. 3827) o, al più, della ristrutturazione edilizia (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 27 maggio 2009, n. 2945) ed assoggettati, come tali, al regime abilitativo della d.i.a. (ora s.c.i.a.), insuscettibili, quindi, di incidere sulla validità dei permessi di costruire rilasciati.

4.5. Neppure può ricollegarsi portata infirmante al fatto che, in asserita violazione dell'art 79 del r.e.c., la distanza tra le uscite dell'autorimessa e le uscite pedonali sarebbe pari a soli m 1, ossia inferiore a quella minima (m 10) prevista e che il tratto piano tra l'inizio dell'inclinazione della rampa di accesso dell'autorimessa e il filo dello spazio di pubblico transito sarebbe pari a m 1,20, ossia inferiore alla misura minima (m 3,50) prevista.

Ai sensi del citato art. 79 del r.e.c., “fra le uscite delle autorimesse e le uscite pedonali va osservata la distanza minima di almeno m 10 misurata

fra gli stipiti più vicini ... se l'uscita dall'autorimessa è costituita da una rampa, tra l'inizio della livelletta inclinata e il filo dello spazio di pubblico transito deve essere previsto un tratto piano, pari ad almeno m 3,50 di lunghezza”.

Tale disposizione, riguardata sia nel suo tenore complessivo sia in rapporto alla consistenza dei parametri in essa contenuti, non può, all'evidenza, intendersi logicamente riferita anche a garages di ridotte dimensioni, nonché serventi un esiguo numero di alloggi, come, appunto, quello assentito con i titoli abilitativi edilizi impugnati, bensì alle più capienti autorimesse ad uso intensivo, le quali presentano un flusso rilevante e continuo di veicoli e richiedono, pertanto, l'adozione di particolari cautele architettoniche a salvaguardia del transito pedonale degli utenti (distanza minima tra uscite veicolari e uscite pedonali) e del transito sullo spazio pubblico (lunghezza minima del tratto piano per l'innesto su quest'ultimo).

4.6. Non è predicabile la denunciata violazione della distanza minima di m 10 dal ciglio stradale, trattandosi di parametro imposto dall'art. 14 delle n.t.a. del p.r.g. per le sole aree di espansione (C: cfr. artt. 16 e 23), e non anche per le zone di integrazione (B1: cfr. art. 19), in cui ricade il lotto in proprietà del Nugnes.

4.7. Destituito di fondamento è, infine, l'assunto in base al quale l'altezza del fabbricato assentito con i gravati permessi di costruire supererebbe di circa m 2 quella degli edifici preesistenti e circostanti, in violazione dell'art. 8, n. 2, del d.m. n. 1444/1968.

Come eccepito da parte resistente e non contestato da parte ricorrente, l'altezza del fabbricato in parola non supera, infatti, quella del fabbricato confinante, in proprietà Ferrara.

5. Privi di pregio sono, altresì, i motivi aggiunti notificati il 3 aprile 2009 e depositati il 15 aprile 2009, reiterati con atto notificato il 6 maggio 2009 e depositato il 12 maggio 2009.

5.1. Lamenta, innanzitutto, la Chianese che i terrazzi coperti contemplati nei progetti assentiti con i titoli abilitativi edilizi controversi non avrebbero potuto essere scomputati, ai sensi dell'art. 39 del r.e.c., dalle superfici utili al calcolo della volumetria realizzata, la quale, nella specie, avrebbe, quindi, superato di circa mc 150 il limite massimo (mc 1.536) consentito in proporzione all'estensione del lotto.

Più in dettaglio, il citato art. 39 del r.e.c. esclude dalla superficie utile al calcolo della volumetria urbanisticamente rilevante i “terrazzi coperti” per cui “la percentuale di pareti chiuse non ecceda il 75% del perimetro”, “la superficie netta non superi i mq 12” e la cui somma “non superi il 20% della superficie utile del piano abitabile”.

Stando alla prospettazione di parte ricorrente, non avrebbero potuto beneficiare di tale esenzione i terrazzi coperti progettati dal controinteressato, in quanto eccedenti, singolarmente, la massima superficie netta di mq 12 e, complessivamente, il 20% della superficie utile del piano abitabile.

In contrario, valga obiettare che – come eccepito dal Nugnes, e non contestato ex adverso – gli elementi architettonici de quibus non si connotano in termini di “terrazzi coperti” – e cioè di propaggini dell'abitazione suscettibili di uso autonomo e continuato – sia sul piano dimensionale, avendo una limitata profondità, ricompresa tra m 0,90 e m 1,50 (cfr. perizia tecnica depositata dal controinteressato il 25 maggio 2009), sia sul piano morfologico, non risultando incassati nel corpo di fabbrica, e presentano, invece, le caratteristiche aggettanti proprie dei “balconi” in senso stretto (cfr. elaborati grafici allegati ai permessi di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009 e n. 2266 del 29 aprile 2009), che l'art. 70 del r.e.c. esclude dal computo della superficie utile, fatta salva l'eccedenza (non denunciata dalla ricorrente) dei limiti di estensione, eventualmente prefissabili, ma in concreto non prefissati dallo strumento

urbanistico generale.

5.2. Non è, poi, predicabile, l'asserita incompatibilità degli abbaini progettati in corrispondenza del vano comando ascensori, degli stenditoi e delle lavanderie con la disposizione di cui all'art. 37 del r.e.c.

Tale disposizione si limita, infatti, a disciplinare, fissandone i limiti dimensionali, i soli lucernai ricavati nelle coperture dei locali tecnici all'interno del sottotetto non abitabile, mentre gli abbaini controversi sono inquadrabili a guisa di sporgenze delle falde di copertura dei predetti locali tecnici, consentite dall'art. 84 del r.e.c. ("le falde dovranno sporgere adeguatamente da tutte le murature esterne").

5.3. A dispetto delle apodittiche e pretestuose doglianze di parte ricorrente, sono, del pari, inquadrabili a guisa di sporgenze delle falde del tetto, consentite dal citato art. 84 del r.e.c., e, comunque, non incontrano alcuno specifico divieto nella normativa urbanistico-edilizia vigente nel territorio comunale di Parete, le coperture previste sui balconi e sui terrazzi dei piani sottotetto, nonché sulla scala esterna di accesso ai miniappartamenti.

6. Del secondo dei motivi di ricorso iscritto a r.g. n. 1731/2009 e del quinto dei motivi aggiunti notificati il 6 maggio 2009 e depositati il 12 maggio 2009 va, a questo punto, scrutinato, congiuntamente ai motivi aggiunti notificati l'8 aprile 2009 e depositati il 16 aprile 2009 ed al secondo dei motivi aggiunti notificati il 6 maggio 2009 e depositati il 12 maggio 2009, nonché al quarto e al nono dei motivi aggiunti al ricorso iscritto a r.g. n. 4466/2010, notificati il 4 marzo 2011 e depositati il 15 marzo 2011 (considerata la loro stretta interrelazione reciproca), il profilo di doglianza incentrato sull'omessa allegazione del certificato storico catastale alla domanda di permesso di costruire presentata dal Nugnes e sulla effettiva estensione del fondo in proprietà di quest'ultimo.

Lamenta, da un lato, la Chianese, che:

- alla domanda di permesso di costruire presentata dal Nugnes non sarebbe

stato allegato il certificato storico catastale, richiesto dall'art. 16 del r.e.c., onde verificare l'estensione del fondo al momento dell'entrata in vigore dell'art. 37 delle n.t.a. del p.r.g., relativo alla monetizzazione delle superfici dei lotti inferiori a mq 1.000;

- la particella 910 del foglio catastale 3, identificativa del lotto attinto dai lavori controversi, sarebbe stata sostituita dalla particella 810, recante, alla data di entrata in vigore dell'art. 37 delle n.t.a. del p.r.g., una estensione pari a mq 1.124, ossia superiore a quella massima (mq 1.000) consentita per la monetizzazione della superficie riservata ad "attrezzature pubbliche standards".

Lamenta, d'altro lato, il Nugnes, che, a fronte delle risultanze della verifica straordinaria n. 6128.1/2010, prot. n. CE0308733, svolta dall'Agenzia del territorio, nonché della effettiva consistenza (mq 960) della superficie del lotto in sua proprietà, classificata dal p.r.g. quale area di determinazione standards, avrebbero dovuto considerarsi irrilevanti le divergenti informazioni contenute nel certificato storico catastale, sottese al previgente tenore dell'art. 37 delle n.t.a.

6.1. In proposito, occorre rimarcare, in punto di fatto, che:

- con nota del 9 settembre 2008, prot. n. 4798, il responsabile dell'Area tecnica del Comune di Parete aveva rilevato che l'area di intervento misurava circa mq 980 e ricadeva in zona di determinazione delle attrezzature standard ex art. 37 delle n.t.a. del p.r.g., entro la quale era consentito il meccanismo di monetizzazione per i lotti aventi superficie non superiore a mq 1.000; aveva, quindi, invitato il progettista incaricato dal Nugnes ad esibire un elaborato integrativo dal quale emergesse con certezza che l'area di intervento rientrava entro il predetto limite di estensione;

- in riscontro a tale richiesta, il tecnico interpellato dall'amministrazione comunale produceva, in allegato alla nota del 7 ottobre 2008 (prot. n.

5715), un elaborato attestante, per il fondo de quo, una superficie pari a mq 960;

- stando alle visure (n. CE0162793 e n. CE0162565) emesse il 2 aprile 2009 dalla competente Agenzia del territorio, il suolo in proprietà del Nugnes, identificato in catasto al foglio 3, particella 810, misurava, invece, mq 1.124;

- frattanto, in data 19 febbraio 2009, il tecnico incaricato dal proprietario del fondo aveva depositato presso la medesima Agenzia del territorio un atto di aggiornamento catastale, in base al quale la particella 810 (ex 910) del foglio 3, risultata misurare mq 960 ed era frazionata in due lotti, aventi superficie pari, rispettivamente, a mq 470 (810 a) ed a mq 490 (810 b);

- stando ad una ulteriore visura (n. 609326), emessa il 9 luglio 2010 dall'Agenzia del territorio in esito ad una verifica straordinaria (n. 6128.1/2010, prot. n. CE0308733), la particella 5799 (ex 810) presentava una estensione pari a mq 960;

- il tecnico verificatore nominato con ord. n. 687/2011 ha accertato che, per il fondo controverso, “l’elaborazione dei dati metrici angolari assunti in campagna assegna ... una superficie di mq 955 che può dirsi coincidente con quella in atti di mq 960 a seguito di verifica straordinaria, in quanto il divario registrato è nei limiti di tolleranza” e che, “per quanto concerne la storia catastale della particella 5799 (ex 810), la visura storica documenta che essa nasce in archivio di impianto meccanografico il 26 marzo 1985 al n. 810 del foglio 3 con superficie in atti di mq 1.124, subisce una variazione d’ufficio il 26 marzo 1985, n. 180688 per ‘adeguamento grafico di mappa che sostituisce la particella 910’, transita alla sezione urbana a seguito di tipo mappale n. 54531 del 1° dicembre 2009 assumendo il n. 5799 e conservando la superficie in atti all’epoca di mq 1.124 ... è oggetto di verifica straordinaria in data 9 luglio 2010 n. 6128 che varia la superficie in mq 960, annotata ‘migliore precisazione di superficie’ (A5)”.

6.2. Alla stregua degli elementi fattuali sopra illustrati, deve ritenersi che il

fondo in proprietà del Nugnes, censito in catasto al foglio 3, particella 5799 (ex 810, ex 910), non abbia subito frazionamenti a partire dalla sua registrazione (26 marzo 1985) né, tanto meno, dalla data di adozione (deliberazione consiliare n. 39 del 2 luglio 1998) e di approvazione (decreto del presidente della Provincia di Caserta n. 81 del 26 maggio 2005) del p.r.g. del Comune di Parete.

Non solo, cioè, la sua estensione risultava inconfutabilmente inferiore a mq 1.000 al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire del 5 agosto 2008 (prot. n. 4798), ma era rimasta, altresì, ab origine immutata.

La ricostruzione della storia catastale dell'immobile in parola lascia, infatti, trasparire come quest'ultimo abbia conservato nel tempo la medesima consistenza, senza subire variazioni reali (siccome derivanti, ad es., da vicende negoziali o di usucapione ovvero da provvedimenti espropriativi), ma essendo soltanto oggetto – in esito alla verifica straordinaria n. 6128.1/2010, prot. n. CE0308733, svolta dall'Agenzia del territorio – di rettifica della superficie erroneamente annotata (mq 1.124) in quella effettivamente ragguagliata fin da principio (mq 960).

Puramente ipotetico si rivela, al riguardo, l'assunto del Pellegrino, secondo cui la sopravvenuta riduzione dimensionale del lotto controverso sarebbe dipesa dallo sconfinamento delle proprietà limitrofe. E ciò, sia perché non sono rinvenibili riscontri documentali in tal senso, sia perché – come allegato dal Nugnes e non contestato da controparte – dette proprietà limitrofe (Pellegrino – Chianese, Ferrara e Zara) risultavano catastalmente e materialmente delimitate e, pertanto, insuscettibili di dar luogo all'adombrato sconfinamento, fin dall'epoca dell'acquisto del fondo di cui alla particella 5799 del foglio 3 (4 aprile 1989), richiamato nella visura n. CE0162565 del 2 aprile 2009.

Verosimilmente, – come illustrato nella relazione del responsabile dell'Area

tecnica del Comune di Parete del 14 maggio 2009 – l'accertato divario tra estensione catastale ed estensione effettiva del predetto fondo risale a un originario errore di misurazione (per eccesso) di una pregressa area avente ampie proporzioni, non perpetuatosi – grazie al successivo impiego di metodi più recenti e precisi – nel computo degli svariati lotti rivenienti dalla progressiva suddivisione della stessa, bensì riversatosi interamente sul computo del solo lotto in ultimo residuo, in proprietà, appunto, del Nugnes.

6.3. In considerazione di ciò, e a differenza di quanto ritenuto dall'amministrazione regionale nei decreti dirigenziali n. 48 del 26 maggio 2010 e n. 2 del 4 gennaio 2011, al dato erroneo dell'area di intervento, quantificata in mq 1.124 (anziché in mq 960) ed alla mancata allegazione – in sede di presentazione della domanda di permesso di costruire del 5 agosto 2008 (prot. n. 4798) – del documento (certificato storico catastale) attestante tale dato erroneo non era ricollegabile alcuna portata infirmante dei titoli abilitativi edilizi impugnati col ricorso iscritto a r.g. n. 1731/2009.

Ora, è pur vero che, a norma dell'art. 16, comma 6, n. 4, del r.e.c. di Parete, la menzionata domanda di permesso di costruire del 5 agosto 2008 (prot. n. 4798) avrebbe dovuto essere corredata del “certificato storico catastale attestante la consistenza dell'immobile alla data di adozione del piano per le zone di cui all'art. 37 delle n.a.”.

Ma è altrettanto vero che, tenuto anche conto del principio – desumibile dalla previsione di approfondimenti istruttori e di integrazioni documentali, contenuta negli artt. 20, comma 5, del d.p.r. n. 380/2001 e 1, comma 2, della l. r. Campania n. 19/2001 – in base al quale l'incompletezza della domanda di permesso di costruire non è, di per sé, idonea a giustificare il diniego del richiesto titolo abilitativo (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. IV, 25 maggio 2006, n. 6138; sez. VIII, 10 dicembre 2009, n. 8628), l'amministrazione comunale non avrebbe potuto legittimamente arrestare la

verifica di conformità urbanistico-edilizia del progetto presentatole al rilievo di omessa esibizione di un certificato catastale – così come prescritto dal citato art. 16, comma 6, n. 4, del r.e.c. di Parete – recante una inesatta rappresentazione storico-fattuale dell'area di intervento, pena, altrimenti, l'adozione di un provvedimento declinatorio incentrato su un presupposto erroneo. Nella specie, essa ha, dunque, correttamente ancorato la propria determinazione non già al dato formale della superficie erroneamente riportata nell'archivio catastale (mq 1.124), bensì al dato sostanziale della superficie effettivamente e costantemente ragguagliata (mq 960) dal lotto controverso – a partire dalla relativa registrazione quale particella 810 (ex 910) del foglio 3 e fino al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire del 5 agosto 2008 (prot. n. 4798) – così come accertato in esito ad un puntuale approfondimento istruttorio dalla medesima implementato (cfr. nota del Comune di Parete, prot. n. 4798 del 9 settembre 2008; rilievo del lotto esibito dal Nugnes il 7 ottobre 2008, prot. n. 5715), nonché confermato dalla verifica straordinaria n. 6128.1/2010, prot. n. CE0308733, eseguita dall'Agenzia del territorio.

6.4. E', poi, appena il caso di soggiungere che – come dedotto dal Comune di Parete e dal Nugnes, e contrariamente alla prospettiva accreditata dalla Regione Campania – la predicata esibizione del certificato storico catastale non era da reputarsi in concreto “indispensabile per l'applicazione dell'art. 37 delle n.t.a. del p.r.g. vigente” (nota della Regione Campania, prot. n. 329921, del 15 aprile 2010).

In questo senso, giova rammentare che il richiamato art. 37, al momento dell'adozione del p.r.g. del Comune di Parete (deliberazione consiliare n. 39 del 2 luglio 1998), recitava:

“I lotti proprietari la cui dimensione alla data della delibera del consiglio comunale n. 39 del 2 luglio 1998 era inferiore ai mq 600 non risultano assoggettati all'onere della cessione gratuita dell'area per attrezzature

pubbliche e risultano equiparati a tutti gli effetti ai lotti ricadenti in zona B1. L'amministrazione ha la facoltà per i lotti di dimensioni comprese tra i mq 600 ed i mq 1.000 di rinunciare alla cessione dell'area da parte del privato, richiedendo in sostituzione la monetizzazione della superficie che si sarebbe dovuta cedere. Tale facoltà non è applicabile per lotti di dimensioni accedenti i mq 1.000”.

La stessa disposizione risultava, invece, così definitivamente formulata in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale (decreto del presidente della Provincia di Caserta n. 81 del 26 maggio 2005), a seguito delle modifiche prescritte dal Comitato tecnico regionale:

“Per gli ambiti di zona a determinazione standards aventi dimensioni inferiori a mq 1.000 l'amministrazione comunale ha la facoltà di rinunciare all'acquisizione delle aree che dovrebbero essere cedute gratuitamente da parte dei privati, richiedendo, in sostituzione, la monetizzazione del valore delle superfici. Per gli ambiti di zona di dimensioni superiori a mq 1.000 i proprietari (o, in loro vece, l'amministrazione comunale) potranno redigere un piano di dettaglio per l'utilizzazione delle aree, esteso all'intero ambito o a sub-ambiti di almeno mq 4.000 individuando: a) i lotti a destinazione residenziale (entro il limite del 50% della superficie); b) la quota non inferiore al 35%, da destinare esclusivamente ad infrastrutture ed attrezzature pubbliche nonché i parametri per la monetizzazione relativa alla ulteriore quota residua, fino al raggiungimento del rimanente 50%. Tale piano, approvato con provvedimento della giunta municipale, diverrà operativo previa stipula di una specifica convenzione”.

Tra le innovazioni introdotte nella versione vigente dell'art. 37 cit. figuravano, dunque, la sostituzione della categoria del 'lotto proprietario' con quella dell'“ambito di zona” e la previsione di uno strumento attuativo, costituito dal 'piano di dettaglio' convenzionato per l'utilizzazione di aree corrispondenti ad ambiti aventi dimensioni superiori a mq 1.000 o a

sub-ambiti aventi dimensioni non inferiori a mq 4.000.

La cennata sostituzione della categoria del 'lotto proprietario' con quella dell' 'ambito di zona' era, segnatamente, sottesa ad evitare che i privati, mediante operazioni fittizie di frazionamento di superfici superiori a mq 1.000, poste in essere dopo l'entrata in vigore del p.r.g., si trovassero a beneficiare della monetizzazione prevista per i fondi non eccedenti ab origine una simile estensione. Ai fini del riconoscimento o meno di tale beneficio, l'enucleazione normativa dell'ambito di zona, inteso come "aggregato dei lotti con uguale destinazione omogenea" (relazione del responsabile dell'Area tecnica del Comune di Parete del 16 aprile 2009), consentiva, infatti, di prescindere dalle artificiose forzature rivenienti dalla parcellizzazione catastale: in questo modo, qualora un singolo fondo fosse stato nel tempo frazionato in più lotti di dimensioni inferiori a mq 1.000, questi ultimi avrebbero dovuto, comunque, essere riguardati nel loro complesso – ossia, appunto, come ambito di zona unitario –, onde quantificarne la superficie rilevante ai sensi dell'art. 37 delle n.t.a. del p.r.g., e, quindi, onde stabilire se i medesimi dovessero essere assoggettati al regime della cessione gratuita ovvero al regime della monetizzazione della metà dell'area riservata a standards.

Di qui, dunque, la valenza non risolutiva (viceversa, enfatizzata nel decreto dirigenziale del 4 gennaio 2011, n. 2) del documento richiesto dell'art. 16, comma 6, n. 4, del r.e.c. di Parete, in rapporto al rilascio del permesso di costruire su un fondo di cui assumeva rilievo sostanziale non già la pregressa vicenda catastale, bensì l'attuale accorpamento o meno ad altri suoli entro un ambito di zona omogeneo, ai fini del riconoscimento o meno del beneficio della monetizzazione ex art. 37 delle n.t.a. del p.r.g.

7. Le superiori considerazioni circa la categoria di ambito di zona consentono ora di scrutinare i motivi aggiunti al ricorso iscritto a r.g. n. 1731/2009, notificati il 6 maggio 2009 e depositati il 12 maggio 2009.

In particolare, stando alla prospettazione della Chianese, ai sensi dell'art. 37 delle n.t.a. del p.r.g., entro la zona di intervento (B1) sarebbe stato configurabile un solo ambito, avente una estensione complessiva pari a mq 90.321, eventualmente frazionabile in sub-ambiti di superficie non inferiore a mq 4.000, per la cui utilizzazione edificatoria si sarebbe resa necessaria la preventiva redazione di un 'piano di dettaglio' convenzionato e approvato dalla giunta comunale; con la conseguenza che entro la zona in parola un fondo costituente 'lotto isolato', come, appunto, quello in proprietà del Nugnes, non sarebbe stato edificabile in assenza del menzionato 'piano di dettaglio' e non sarebbe stato assoggettabile al meccanismo di monetizzazione previsto per i suoli di superficie inferiore a mq 1.000.

Tali deduzioni non colgono nel segno.

Ed invero, ove accreditate, esse condurrebbero al risultato abnorme di elidere in radice la previsione urbanistica di "ambiti di zona a determinazione standards aventi dimensioni inferiori a mq 1.000" e della connessa possibilità di monetizzare il valore delle quote assoggettate a cessione gratuita (art. 37 delle n.t.a. del p.r.g.). E ciò in quanto, ipotizzandosi, entro la zona di intervento (B1), un solo ambito, avente una estensione complessiva pari a mq 90.321, eventualmente frazionabile in sub-ambiti di superficie non inferiore a mq 4.000, non avrebbe avuto senso prevedere ambiti aventi superficie inferiore a mq 1.000 e la monetizzazione delle relative quote assoggettate a cessione gratuita per la realizzazione di attrezzature pubbliche.

Alla stregua di quanto osservato retro, sub n. 5.4, l'enucleazione normativa della categoria dell'ambito di zona non era, in realtà, da intendersi preordinata a creare un'unica macroarea (pari a mq 90.321) assoggettata all'obbligo di cessione gratuita della quota riservata a standards, ma, piuttosto, volta a sterilizzare operazioni fittizie di frazionamento catastale di superfici superiori a mq 1.000, da sottrarre artificiosamente al predetto

obbligo.

E' evidente, allora, che, a tenore dell'art. 37 delle n.t.a. del p.r.g., un singolo ambito di zona ben potesse coincidere con un 'lotto isolato', laddove – come, appunto, nella specie – non vi fossero “lotti di uguale destinazione urbanistica annessi o confinanti” (cfr. relazioni del responsabile dell'Area tecnica del Comune di Parete del 16 aprile 2009 e del 14 maggio 2009; stralcio di p.r.g. depositato in giudizio dal Comune di Parete il 20 aprile 2009) e l'area circostante risultasse adeguatamente urbanizzata – come attestato sia nel permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009 sia nel permesso di costruire in variante n. 2266 del 29 aprile 2009 –, così da non richiedere l'adozione di uno strumento attuativo di iniziativa privata (piano di dettaglio convenzionato).

Né una simile conclusione può dirsi smentita dalla circostanza, dedotta dalla Chianese, secondo cui la prevista frazionabilità degli ambiti in sub-ambiti di dimensioni pari o superiori a mq 4.000 non sarebbe sostanzialmente attuabile, se i “lotti isolati” o “piccoli aggregati di lotti isolati”, residuati nella zona omogenea B, ormai “pressoché satura” (art. 19 delle n.t.a. del p.r.g.), ed aventi dimensioni, in assoluta prevalenza, inferiori a mq 4.000, coincidessero con singoli ambiti (indivisibili).

A prescindere dalla valenza puramente quantitativa e, quindi, metagiuridica dell'allegazione in esame (essendo la previsione di sub-ambiti di superficie non inferiore a mq 4.000 teoricamente riferibile anche ad un esiguo numero di aree aventi siffatta estensione minima), essa, a fronte delle puntuali controdeduzioni ex adverso (cfr. relazione del responsabile dell'Area tecnica del Comune di Parete del 14 maggio 2009; perizia tecnica depositata dal Nugnes il 25 maggio 2009), non risulta, infatti, supportata da adeguati riscontri probatori quanto alla predicata scarsità di ambiti di superficie pari o superiore a mq 4.000.

8. Privo di pregio è il terzo dei motivi di ricorso iscritto a r.g. n. 1731/2009,

rifluito nel sesto dei relativi motivi aggiunti notificati il 6 maggio 2009 e depositati il 12 maggio 2009.

Lamenta, segnatamente, la Chianese che la domanda di permesso di costruire presentata dal controinteressato non sarebbe stata corredata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. r. Campania n. 19/2001, della “dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto” e della “valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie”.

In proposito, occorre obiettare che sia “la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto” sia la “valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie” sono chiaramente desumibili dalla relazione tecnica al “progetto di costruzione di un fabbricato per civili abitazioni e locali commerciali in via Pietro Nenni di proprietà del sig. Nugnes Salvatore”, presentato con la domanda di permesso di costruire del 5 agosto 2008, prot. n. 4798.

La censura di difetto di istruttoria in scrutinio è, quindi, smentita dal contenuto della menzionata relazione tecnica e resta, in ogni caso, superata dai ragguagli e dalla documentazione esibita dal Nugnes in sede di domanda di permesso di costruire in variante del 16 aprile 2009, prot. n. 2067, dove figura precisata la qualificazione delle opere progettate in termini di “costruzione di un fabbricato per civili abitazioni” e dove, in riscontro all'invito in tal senso, contenuto nell'ordinanza di sospensione dei lavori, prot. n. 1937, del 7 aprile 2009, sono forniti chiarimenti e puntualizzazioni circa la conformità urbanistico-edilizia delle predette opere.

9. Destituiti di fondamento sono, infine, i motivi aggiunti al ricorso iscritto a r.g. n. 1731/2009, notificati il 30 aprile 2009 e depositati l'8 maggio 2009, replicati nel terzo degli ulteriori motivi aggiunti, notificati il 6 maggio 2009 e depositati il 12 maggio 2009, in base ai quali, ai fini del calcolo della

volumetria edificabile, l'indice di fabbricabilità fissato per la zona B1 (1,6 mc/mq) sarebbe stato illegittimamente moltiplicato per la superficie territoriale dell'intero lotto (mq 960), anziché per la superficie fondiaria, riveniente dalla detrazione della porzione (50%) destinata ad attrezzature pubbliche standards e monetizzata in forza della deliberazione della giunta comunale n. 55 del 15 luglio 2007.

Tale assunto si pone, infatti, in aperto e insuperabile contrasto con l'inequivoco tenore dell'art. 37 delle n.t.a. del p.r.g., che, con riguardo alle aree da esso disciplinate e ricadenti in zona omogenea B1, considera "l'indice di fabbricabilità fondiaria ... applicabile all'intero lotto originario", e non alla sola porzione residuata dalla detrazione della quota (50%) riservata ad attrezzature pubbliche standards.

Né può reputarsi suffragato dalla dedotta circostanza che la perizia di stima richiamata dalla deliberazione della giunta comunale di Parete n. 55 del 15 maggio 2007 avesse determinato in soli € 60/mq il parametro di calcolo del controvalore delle monetizzate porzioni di lotti (50%) destinate ad attrezzature pubbliche standards, nonostante a queste ultime fosse applicabile, al pari delle restanti porzioni di lotto, l'elevato indice di fabbricabilità di 1,6 mc/mq.

In realtà, – come eccepito sia dall'amministrazione resistente sia dal controinteressato e non contestato dalla ricorrente – il parametro citato non corrispondeva al mero e intrinseco valore di mercato delle aree riservate ad attrezzature pubbliche standards, ma riveniva dalla semisomma del relativo valore venale ex art. 37 e del relativo valore agricolo ex art. 40 del d.p.r. n. 327/2001 (cfr. relazione del responsabile dell'Area tecnica del Comune di Parete del 14 maggio 2009); donde la presunta sottostima del corrispettivo dovuto a titolo di monetizzazione, erroneamente ricondotta dalla Chianese all'inapplicabilità dell'indice di fabbricabilità di 1,6 mc/mq alle aree riservate ad attrezzature pubbliche standards.

10. Del quarto e del nono dei motivi aggiunti al ricorso iscritto a r.g. n. 4466/2010, notificati e depositati dal Nugnes, rispettivamente, il 4 marzo 2011 e il 15 marzo 2011, è stata già accertata la fondatezza retro, sub n. 6.

11. A questo punto, va rilevata, in rito, la sopravvenuta carenza di interesse alla proposizione del ricorso originario, iscritto a r.g. n. 4466/2010.

In particolare, al decreto dirigenziale del 26 maggio 2010, n. 48 – col quale la Regione Campania aveva disposto la sospensione dei lavori assentiti col permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009 –, impugnato col ricorso introduttivo esperito dal Nugnes, si sono sovrapposti il decreto dirigenziale del 15 luglio 2010, n. 57 e il decreto dirigenziale del 4 gennaio 2011, n. 2, gravato con i motivi aggiunti notificati il 4 marzo 2011 e depositati il 15 marzo 2011.

Più in dettaglio, il decreto dirigenziale del 15 luglio 2010, n. 57, in base al riesame provocato dall'istanza presentata dal Nugnes il 6 luglio 2010 (prot. n. 576325), e tenuto conto del dictum giurisdizionale di cui all'ord. n. 1268/2009, ha ritirato, ai sensi dell'art. 21 quater della l. n. 241/1990, la misura interinale di sospensione dei lavori in precedenza adottata dalla Regione Campania, mentre il decreto dirigenziale del 4 gennaio 2011, n. 2 ha annullato, ai sensi dell'art. 39 del d.p.r. n. 380/2001, il permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009, all'esito di un'articolata istruttoria (sopralluogo in data 3 dicembre 2010) e del contraddittorio procedimentale instaurato sia col Nugnes (cfr. note della Regione Campania, prot. n. 286466, del 1° aprile 2010 e prot. n. 329921, del 15 aprile 2010) sia col Comune di Parete (cfr. note della Regione Campania, prot. n. 329921, del 15 aprile 2010 e prot. n. 994678, del 13 dicembre 2010).

Tale ulteriore provvedimento ha assorbito e sostituito i contenuti e gli effetti del precedente decreto dirigenziale del 26 maggio 2010, n. 48, già sospeso col decreto dirigenziale del 15 luglio 2010, n. 57. Con la conseguenza che, da un lato, l'assorbimento e la sostituzione prefigurati

renderebbero privo di oggetto il ricorso originario e che, d'altro lato, il Nugnes potrebbe trarre una concreta utilità – identificabile nell'ambita reviviscenza del permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009 – non più dall'accoglimento del predetto gravame introduttivo, bensì soltanto dall'accoglimento dell'impugnazione e dal connesso annullamento giurisdizionale del sopravvenuto decreto dirigenziale del 4 gennaio 2011, n. 2.

Di qui la carenza di interesse ad aggredire il decreto dirigenziale del 26 maggio 2010, n. 48.

12. In merito ai motivi aggiunti notificati il 4 marzo 2011 e depositati il 15 marzo 2011, fondato – al pari del quarto e del nono, già scrutinati – si appalesa l'ottavo ordine di censure, secondo cui, il decreto dirigenziale del 4 gennaio 2011, n. 2 sarebbe illegittimo, ai sensi dell'art. 21 septies, comma 1, della l. n. 241/1990, in quanto confliggente con la pronuncia cautelare contenuta nell'ord. n. 1268/2009, emessa nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto a r.g. n. 1731/2009.

12.1. In proposito, giova rammentare che l'azione amministrativa intesa a sconfessare le pronunce giurisdizionali rese in sede cautelare costituisce un'evidente alterazione della fisiologia processuale, nella misura in cui finisce per implicare l'ineffettività della tutela interinale, ed è, pertanto, da reputarsi illegittima ai sensi dell'art. 21 septies, comma 1, della l. n. 241/1990, che sanziona con la nullità le ipotesi di violazione o elusione del giudicato in senso lato, inteso come pronuncia giurisdizionale esecutiva, anche cautelare (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2007, n. 4136; 28 giugno 2011, n. 3872).

12.2. Occorre, poi, soggiungere che, nell'ipotesi di giudicato (anche cautelare) di rigetto del ricorso volto all'annullamento di un provvedimento amministrativo, resta precluso all'amministrazione di rideterminarsi in ordine alla vicenda definita in sede giurisdizionale, facendo leva sulla

ritenuta sussistenza dei vizi di legittimità già esclusi dall'adita autorità giudiziaria con riguardo al predetto provvedimento (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, 18 gennaio 2007, n. 47).

12.3. Alla stregua delle superiori premesse, la Regione Campania – come denunciato dal ricorrente – non avrebbe potuto legittimamente annullare il permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009 sotto un profilo (estensione effettiva ed attuale del suolo censito in catasto al foglio 3, particella 810, e irrilevanza delle discordanti risultanze delle visure storiche n. CE0162793 e n. CE0162565, emesse il 2 aprile 2009 dalla competente Agenzia del territorio) già reputato (sia pur sommariamente) immune da vizi da questo Tribunale amministrativo regionale con ord. n. 1268/2009.

13. Le considerazioni svolte inducono a predicare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in riferimento all'art. 39 del d.p.r. n. 380/2001.

13.1. Sostiene, in primis, il Nugnes che la norma in questione sarebbe incostituzionale, per contrasto col principio di divisione dei poteri, laddove consentisse all'autorità amministrativa di sovrapporsi e disattendere una pronuncia giurisdizionale, sia pure emessa in sede cautelare.

Sul punto, va chiarito che l'annullamento regionale del permesso di costruire ai sensi dell'art. 39 cit. non è riconducibile al novero dei poteri sostitutivi in senso stretto, esulando il presupposto dell'inerzia o inadempimento dell'ente sostituito (stante il carattere discrezionale dell'annullamento in autotutela da parte dell'autorità comunale), né, tanto meno, al novero dei poteri di controllo, trattandosi di attività non vincolata nell'an (come si evince dall'espressione “possono essere annullati dalla regione”).

Esso costituisce, invece, espressione di un potere riconosciuto in via speciale, ossia extra ordinem, alle regioni, in funzione del loro ruolo partecipativo nella complessiva azione di governo del territorio, nonché di

“chiusura del sistema” delle autonomie locali, in omaggio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza dettati dall’art. 118 Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2005, n. 1947; 9 settembre 2009, n. 5409; TAR Liguria, Genova, sez. I, 7 febbraio 2011, n. 243; 24 marzo 2011, n. 446; 8 giugno 2011, n. 910; 13 luglio 2011, n. 1092).

Ciò posto, e tenuto conto dell’interpretazione accreditata retro, sub n. 12, nel senso del necessario raccordo tra il potere riconosciuto in via speciale alle regioni dall’art. 39 cit. e i limiti immanenti al suo esercizio, desumibili in via generale dall’art. 21 septies, comma 1, della l. n. 241/1990, è evidente che la prima delle disposizioni testé richiamate non è suscettibile di menomare il principio costituzionale di divisione dei poteri, dovendosi assumere in radice salvaguardati, a fronte della sua corretta applicazione, le indeclinabili prerogative della tutela giurisdizionale e gli effetti conformativi delle pronunce (anche cautelari) scaturite dall’esperimento di quest’ultima.

13.2. Deve, poi, rilevarsi la manifesta infondatezza del denunciato contrasto dell’art. 39 del d.p.r. n. 380/2001 col principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa, nella parte in cui prevede l’esercizio del potere sostitutivo regionale entro lo sproporzionato arco temporale di 10 anni (comma 1).

Ed invero, il previsto termine decennale risulta, innanzitutto, bilanciato dal concorrente e ulteriore termine perentorio di 18 mesi dall’accertamento delle violazioni urbanistico-edilizie, entro il quale il provvedimento regionale di annullamento può essere emesso; e risulta, altresì, congruo, in considerazione del carattere permanente della situazione di illiceità prodottasi sull’assetto del territorio, a causa del rilascio di un titolo abilitativo illegittimo (sulla ragionevolezza del termine decennale in parola, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5170).

14. Anche il decimo dei motivi aggiunti notificati e depositati dal Nugnes, rispettivamente, il 4 marzo 2011 e il 15 marzo 2011 si rivela meritevole di accoglimento.

Lamenta, in particolare, il ricorrente che l'amministrazione regionale non avrebbe effettuato alcuna ponderazione circa l'interesse pubblico al ritiro del permesso di costruire annullato e l'affidamento privato nella sua conservazione, consolidatosi nell'arco temporale trascorso tra il rilascio del predetto titolo abilitativo e la sua rimozione.

14.1. Al riguardo, occorre preliminarmente rimarcare che la valutazione comparativa degli interessi in gioco non può venir meno nell'ipotesi contemplata dall'art. 39 del d.p.r. n. 380/2001, riflettendo, da un lato, la natura discrezionale del potere regionale di annullamento – così come emergente dall'espressione “possono essere annullati dalla regione” – ed essendo sottesa, d'altro lato, all'indefettibile applicazione in materia della regola generale ex art. 3 della l. n. 241/1990 (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2001, n. 3900; 18 dicembre 2006, n. 7594; TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, 17 giugno 2008, n. 1213).

14.2. Anche in tale ipotesi, quindi, l'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio presuppone, unitamente al riscontro dell'originaria illegittimità dell'atto, la valutazione della rispondenza della sua rimozione a un interesse pubblico non solo attuale e concreto, ma anche prevalente rispetto ad altri interessi militanti in favore della sua conservazione, e, tra questi, in particolare, rispetto all'interesse del privato che ha riposto affidamento nella legittimità e stabilità dell'atto medesimo, tanto più quando un simile affidamento si sia consolidato per effetto del decorso di un rilevante arco temporale. Di qui la necessità che l'amministrazione espliciti in sede motivazionale la compiuta valutazione comparativa tra interessi confliggenti; impegno motivazionale tanto più intenso, quanto maggiore sia l'arco temporale trascorso dall'adozione dell'atto da annullare e solido appaia, pertanto, l'affidamento ingenerato nel privato.

In particolare, mediando i consolidati approdi giurisprudenziali in materia di rimozione in autotutela del permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, sez.

V, 12 novembre 2003, n. 7218; sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6465; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 22 giugno 2007, n. 6238; sez. III, 11 settembre 2007, n. 7483; sez. VIII, 30 luglio 2008, n. 9586; 1° ottobre 2008, n. 12321; 7 dicembre 2009, n. 8597; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 19 gennaio 2007, n. 170; sez. II, 8 giugno 2007, n. 1652; TAR Liguria, sez. I, 11 dicembre 2007, n. 2050; TAR Basilicata, sez. I, 19 gennaio 2008, n. 15), il provvedimento di annullamento d'ufficio ex art. 39 del d.p.r. n. 380/2001, quale atto discrezionale, deve essere adeguatamente motivato in ordine all'esistenza dell'interesse pubblico, specifico e concreto, e della sua prevalenza su quello antagonista del privato.

Al pari del generale potere di autotutela, il potere attribuito alle regioni dall'art. 39 cit. è, infatti, – come evidenziato retro, sub n. 14.1 – espressione della discrezionalità amministrativa, e, come tale, ai fini dell'adozione di un provvedimento espresso, postula la valutazione di elementi ulteriori rispetto alla mero ripristino della legalità violata, connessi all'effettiva e specifica situazione creatasi a seguito del rilascio del titolo abilitativo in riesame, ossia la congrua valutazione comparativa degli interessi in gioco, da compiere entro un lasso di tempo ragionevole e da riportare nel corredo motivazionale, in conformità al generale canone normativo consacrato nell'art. 21 nonies, comma 1, della l. n. 241/1990.

14.3. Applicando tali principi al caso in esame, il Collegio rileva che il censurato intervento regionale (decreto dirigenziale del 4 gennaio 2011, n. 2), in quanto perfezionatosi a circa 2 anni dall'emissione del permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009, sarebbe stato giustificabile solo se adeguatamente motivato in ordine all'interesse pubblico specifico, concreto e attuale, al divisato annullamento d'ufficio, agli eventuali contrasti del titolo abilitativo in parola con gli interessi urbanistici della zona, nonché in rapporto all'affidamento privato nella conservazione del medesimo titolo abilitativo, consolidatosi nell'arco temporale trascorso tra il suo rilascio e la

sua rimozione.

Nella specie, nessuna ponderazione tra interesse pubblico e privato risulta, in sostanza, effettuata ed esplicitata dall'amministrazione resistente, la quale si è limitata a rilevare la mancata allegazione della documentazione di cui ai punti 3 e 4, del r.e.c. la (estratto di mappa o tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore a sei e certificato storico catastale attestante la consistenza dell'immobile alla data di adozione del p.r.g.) alla domanda di permesso di costruire del 5 agosto 2008, prot. n. 4798.

Viceversa, a fronte del non esiguo lasso di tempo decorso dal rilascio del titolo abilitativo edilizio annullato d'ufficio (circa 2 anni), il canone di ragionevolezza del termine massimo per l'esercizio del potere annullatorio avrebbe dovuto suggerire – come detto – una scelta più attenta e rispettosa verso la consolidata posizione di affidamento ingenerato nel Nugnes circa la legittimità del permesso di costruire rilasciatogli (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 ottobre 2007, n. 5074).

15. Infondati sono, invece, il primo e il secondo dei motivi aggiunti al ricorso iscritto a r.g. n. 4466/2010.

Stando alla prospettazione di parte ricorrente, gli atti del procedimento ex art. 39 del d.p.r. n. 380/2001 sarebbero stati adottati dall'amministrazione regionale senza attendere lo spirare del termine di 90 giorni, assegnato per la presentazione delle controdeduzioni, e senza, quindi, tenere conto, in particolare, delle osservazioni concernenti i profili acclarati nell'ord. n. 1268/2009, emessa da questo Tribunale amministrativo regionale nel giudizio introdotto col ricorso iscritto a r.g. n. 1731/2009

In contrario, valga rimarcare che:

- con nota del 1° aprile 2009, prot. n. 286466, la Regione Campania ha comunicato al Nugnes l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio del permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009;
- successivamente, con nota del 15 aprile 2010, prot. n. 329921, in seguito

all'esame dei primi riscontri forniti dall'interessato, la medesima Regione Campania ha contestato l'inapplicabilità del meccanismo di monetizzazione ex art. 37 delle n.t.a. del p.r.g. all'area di intervento, in quanto avente dimensioni pari a mq 1.124, assegnando al destinatario il termine di 90 giorni per controdedurre;

- nel corso dell'instaurato procedimento ex art. 39 del d.p.r. n. 380/2001, il Nugnes ha avuto modo di presentare proprie osservazioni in data 31 maggio 2010, 6 luglio 2010 e 10 settembre 2010;

- detto procedimento è stato definito con l'impugnato decreto dirigenziale del 4 gennaio 2011, n. 2, solo dopo lo scadere del prefissato termine di 90 giorni per controdedurre e solo dopo la comunicazione dell'invito al Comune di Parete ad annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies, della l. n. 241/1990, il permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009.

Risultano essere state, dunque, regolarmente apprestate all'interessato tutte le garanzie partecipative riconosciutegli dall'ordinamento.

Ed è appena il caso di aggiungere che, a prescindere dall'osservanza o meno del cennato termine di 90 giorni, le controdeduzioni del Nugnes sono, comunque, pervenute e sono state, altresì, vagliate dalla Regione Campania prima dell'adozione degli atti controversi (cfr. nota del 15 aprile 2010, prot. n. 329921, in cui si richiama il riscontro fornito alla precedente nota del 1° aprile 2009, prot. n. 286466; decreto dirigenziale del 15 luglio 2010, n. 57, ove la sospensione dell'efficacia dell'anteriore decreto dirigenziale del 26 maggio 2010, n. 48 figura giustificata in base ai rilievi rassegnati dall'interessato il 6 luglio 2010, prot. n. 576325, con precipuo riguardo alla citata ord. n. 1268/2009), con conseguente raggiungimento dello scopo sotteso all'assolvimento degli oneri partecipativi incombenti sull'amministrazione procedente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823).

Così come è appena il caso di aggiungere che, segnatamente, la

sospensione dei lavori disposta col decreto dirigenziale del 26 maggio 2010, n. 48, per le esigenze di celerità ad essa sottese, non richiedeva, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. n. 241/1990, la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (peraltro, neppure prevista dal comma 3, a differenza del precedente comma 2, dell'art. 39 del d.p.r. n. 380/2001) (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 7 febbraio 2006, n. 125; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 1° settembre 2011, n. 4272).

16. Privo di pregio è anche il terzo dei motivi aggiunti proposti dal Nugnes, secondo cui l'amministrazione regionale, nell'adottare l'impugnato provvedimento in autotutela, non avrebbe tenuto conto che l'annullato permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009 sarebbe stato assorbito e superato dal rilascio del permesso di costruire in variante n. 2266 del 29 aprile 2009.

Ed invero, – come già rilevato retro, sub n. 4 – la variante assentita col permesso di costruire n. 2266 del 29 aprile 2009, recando mere rettifiche, precisazioni o, comunque, modifiche marginali al progetto originario (cfr. relazione tecnica esibita al Comune di Parete il 16 aprile 2009, prot. n. 2067), non presenta i connotati propri dell'essenzialità, tali da comportare la sostituzione e l'assorbimento del permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009.

17. Nessuna sostanziale contraddittorietà è, poi, ravvisabile nella circostanza – denunciata col quinto dei motivi aggiunti al ricorso iscritto a r.g. n. 4466/2010 – che il dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania, dopo aver sospeso, con decreto del 15 luglio 2010, n. 57, ai sensi dell'art. 21 quater della l. n. 241/1990, il decreto del 26 maggio 2010, n. 48, sia ritornato sulle sue originarie determinazioni, annullando il permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009.

Fermo restando che, fino alla conclusione del procedimento ex art. 39 del d.p.r. n. 380/2001, e, quindi, precipuamente, fino al perfezionamento della

relativa fase istruttoria e del relativo contraddittorio procedimentale (instaurato con l'interessato Nugnes, col controinteressato Pellegrino, nonché col Comune di Parete), ben poteva, in via di principio, l'amministrazione regionale, alla luce degli elementi fattuali e documentali acquisiti ed esaminati, riconsiderare i presupposti della misura inibitoria dapprima interinalmente assunta e poi revocata, il decreto dirigenziale del 15 luglio 2010, n. 57 non sottende, infatti, – a dispetto delle inferenze di parte ricorrente – un sostanziale revirement, ma è finalizzato soltanto a prevenire “il rischio di risarcimento economico”, scaturente dal perdurare dell'efficacia del decreto dirigenziale del 26 maggio 2010, n. 48, a fronte del divergente dictum cautelare di cui all'ord. n. 1268/2009.

18. Neppure può essere accreditato il sesto dei motivi aggiunti al ricorso iscritto a r.g. n. 4466/2010, col quale viene dedotta la violazione delle garanzie partecipative ex artt. 7 ss. della l. n. 241/1990, in occasione del sopralluogo effettuato il 12 maggio 2010 dai funzionari del Settore Urbanistica della Regione Campania e richiamato nel decreto dirigenziale del 26 maggio 2010, n. 48.

In disparte il rilievo che, al di fuori dei presidi espressamente contemplati dagli artt. 7, 9, 10 e 10 bis della l. n. 241/1990, non è predicabile un obbligo generale ed assoluto di rendere partecipe il soggetto interessato di tutti i singoli segmenti istruttori posti in essere dall'amministrazione in vista dell'emanazione del provvedimento conclusivo, il sopralluogo controverso era insuscettibile di radicare accertamenti a discapito del Nugnes, così da richiederne il necessario coinvolgimento procedimentale. Ciò, in quanto esso risultava volto non già ad acclarare i vizi contestati dalla Regione Campania con riferimento al permesso di costruire n. 5715 del 23 gennaio 2009, bensì – come univocamente desumibile dal tenore del decreto dirigenziale del 26 maggio 2010, n. 48 – soltanto a stabilire se, ai fini dell'adozione della divisata misura inibitoria interinale, la prosecuzione

degli interventi edilizi assentiti avrebbero condotto all'“utilizzo, a breve termine, del manufatto” in costruzione.

19. Infondato è, infine, l'assunto di incompetenza del dirigente Settore Urbanistica, in luogo del presidente della giunta regionale, all'adozione del provvedimento di annullamento ex art. 39 del d.p.r. n. 380/2001.

In proposito, giova rammentare che – come evidenziato retro, sub n. 13.1 – il potere attribuito alle regioni dalla norma testé citata non è riconducibile al novero dei poteri sostitutivi in senso stretto, esulando il presupposto dell'inerzia o inadempimento dell'ente sostituito, ma è riconosciuto in via speciale, ossia extra ordinem, quale esplicazione della funzione di governo del territorio demandata anche alle regioni.

Di qui, da un lato, il carattere inconferente del richiamo – effettuato dal ricorrente – all'art. 47 dello statuto della Regione Campania, che demanda l'esercizio dei (soli) “poteri sostitutivi” al presidente della giunta regionale; e, d'altro lato, la logica imputazione della competenza de qua, in virtù del disposto degli artt. 107 del d.lgs. n. 267/2000, 16 e 17 del d.lgs. n. 165/2001, non già a detto organo politico, bensì al dirigente dell'unità organizzativa preposta all'esercizio della funzione di governo del territorio.

18. In conclusione:

- essendosi ravvisata infondatezza di tutte le censure proposte dalla Chianese (cfr. retro, sub n. 2, 4-9), il ricorso iscritto a r.g. n. 1731/2009 e i relativi motivi aggiunti vanno respinti;
- stante, invece, la sopravvenuta carenza di interesse, in capo al Nugnes, a proporre l'originario ricorso iscritto a r.g. n. 4466/2010, nonché la fondatezza delle censure scrutinate retro, sub n. 6, 12-14, i motivi aggiunti al menzionato ricorso iscritto a r.g. n. 4466/2010 devono essere accolti e, per l'effetto, il decreto dirigenziale del 4 gennaio 2011, n. 2, con essi gravato, deve essere annullato.

19. Quanto alla domanda di risarcimento del danno per equivalente

monetario avanzata dal Nugnes, essa va respinta, considerata la sua genericità, in termini di allegazioni e di prove addotte con riguardo sia all'elemento soggettivo sia all'elemento oggettivo della responsabilità addebitata alla resistente amministrazione regionale.

20. Venendo alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza.

In particolare:

- quanto al ricorso iscritto a r.g. n. 1731/2009, proposto dalla Chianese, esse vanno liquidate, a carico di quest'ultima, in complessivi € 4.000,00, da ripartirsi nella egual misura di € 2.000,00, in favore, rispettivamente dell'amministrazione resistente e del controinteressato;
- quanto al ricorso iscritto a r.g. n. 4466/2010, proposto dal Nugnes: -- esse vanno liquidate, in favore di quest'ultimo, in complessivi € 4.000,00, da ripartirsi nella egual misura di € 2.000,00, a carico, rispettivamente, dell'amministrazione resistente e del controinteressato; -- le spettanze dovute all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli per la compiuta verifica vanno liquidate in complessivi € 2.640,00 (oltre IVA e accessori, se e come per legge), come da nota depositata il 13 luglio 2011, da ripartirsi nella egual misura di € 1.320,00, a carico, rispettivamente, dell'amministrazione resistente e del controinteressato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando:

- riunisce i giudizi introdotti dai ricorsi iscritti a r.g. n. 1731/2009 e n. 4466/2010;
- respinge il ricorso iscritto a r.g. n. 1731/2009 e i relativi motivi aggiunti, proposti da Chianese Carmelina;
- dichiara improcedibile il ricorso iscritto a r.g. n. 4466/2010, proposto da Nugnes Salvatore;
- accoglie i relativi motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il decreto del

dirigente dell'Area generale di coordinamento Governo del territorio, beni ambientali e paesistici della Regione Campania n. 2 del 4 gennaio 2011;

- respinge la connessa domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario;

- condanna Chianese Carmelina al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, da ripartirsi nella egual misura di € 2.000,00, in favore, rispettivamente, del Comune di Parete e di Nugnes Salvatore;

- condanna la Regione Campania e Pellegrino Francesco al pagamento, in favore di Nugnes Salvatore, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, da ripartirsi nella egual misura di € 2.000,00 a carico di ciascuna delle predette parti soccombenti;

- liquidando in complessivi € 2.640,00 (oltre IVA e accessori, se e come per legge) le spettanze dovute all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, nella persona del tecnico incaricato, ing. Giovanni La Manna Ambrosino, per la compiuta verifica, da ripartirsi nella egual misura di € 1.320,00, a carico, rispettivamente, della Regione Campania e di Pellegrino Francesco.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere

Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

S.T.A. INGEGNERIA

STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Ing. Giovanni La Manna Ambrosino

PI e CF 06105901216

**FATTURA proforma
Spett.le Regione Campania
in persona del Presidente P.T.
C.F. 80011990639 – P.IVA 03516070632**

Oggetto: Verificazione in contraddittorio della superficie del lotto ubicato in Comune di Parete (CE)

F.3 part. 5799 ex 810 - di cui all'Ordinanza Sospensiva n. 687/2011 del 20.04.2011 Nuges Salvatore contro Regione Campania in persona del Presidente P.T. ed altri - Sentenza TAR CAMPANIA NAPOLI (N. 01604/2012 REG.PROV.COLL.-N. 01731/2009 REG.RIC.-N.04466/2010 REG.RIC.)

Competenze	€ 1.320,00
Cassa previdenziale 4% (su 1.320,00)	€ 52,80

Totale Imponibile	€ 1.372,80
Iva 22%	€ 302,02
Totale fattura	€ 1.674,82

R.A. 20% su	1.320,00	€ 264,00
-------------	----------	----------

NETTO A PAGARE	€ 1.410,82
-----------------------	-------------------

Prego voler accreditare a:

S.T.A. Ingegneria

Via A. Vespucci, 31 - 80035 Nola (NA)

Codice Iban: IT63M0101040020100000679003

Banco di Napoli
Piazza Marconi, 9-12
80035 Nola (NA)

Via A. Vespucci, 31 c/o Palazzo Ambrosino
80035 NOLA (NA)

Tel-fax: +39 081 823 94 92
staingegneria@alice.it



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Numero 1 del 2015

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Pratica Avvocatura numero (CA 949.10) CC 625.14

La sottoscritta Avv. Anna Martinoli, nella qualità di Dirigente della U.O.D. 53.09.02 della Direzione Generale per il Governo del Territorio, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditore:

- Ingegnere Giovanni La Manna Ambrosino, nato a Nola (NA) il 21 gennaio 1956 residente in San Paolo Belsito (NA) alla Via dell'Archivio numero 1, codice fiscale e partita IVA 06105901216

Oggetto della spesa :

Riconoscimento debito fuori bilancio per:

- pagamento spese di verifica urbanistiche nel comune di Parete (CE) riconosciute all'Ingegnere Giovanni La Manna Ambrosino

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Sentenza esecutiva T.A.R. Campania – Napoli VIII Sezione – numero 1604/2012.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio :

Dagli atti in acquisiti presso l'ex Settore Urbanistica della Regione Campania si rileva che:

- Il signor Nuges Salvatore, nell'anno 2009, impugnava innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania il Permesso di Costruire numero 5715/2009 rilasciato dal comune di Parete (CE) nonché il Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania numero 48/2010.
- Il T.A.R. Campania di Napoli, VIII Sezione, con sentenza 1604 del 4 aprile 2012, accoglieva il ricorso proposto dal signor Nuges Salvatore in ordine al Permesso di Costruire numero 5715/2009 rilasciato dal comune di Parete (CE) nonché al Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania numero 48/2010 definitivamente pronunciando:



Giunta Regionale della Campania

“condanna la Regione Campania e Pellegrino Francesco al pagamento, in favore di Nugnes Salvatore, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, da ripartirsi nella egual misura di € 2.000,00 a carico di ciascuna delle predette parti soccombenti”;

“liquidando in complessivi € 2.640,00 (oltre IVA e accessori, se e come per legge) le spettanze dovute all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, nella persona del tecnico incaricato, ing. Giovanni La Manna Ambrosino, per la compiuta verifica, da ripartirsi nella egual misura di € 1.320,00, a carico, rispettivamente, della Regione Campania e di Pellegrino Francesco”.

Relazione ex nota 2015.0013919/UDCP/GAB/GAB del 9 settembre 2015

Il debito in oggetto nasce:

1. Dal ricorso, numero 1731/2009 di registro generale integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora Carmelina Chianese innanzi al T.A.R. Campania Napoli contro il Comune di Parete e nei confronti di Salvatore Nugnes, per l'annullamento del Permesso di Costruire numero 5715/09 del 23 gennaio 2009 rilasciato dal Comune di Parete in favore di Nugnes Salvatore, nonché della Deliberazione della Giunta Comunale di Parete numero 55 del 15 luglio 2007
2. Dal ricorso, numero 4466/2010 di registro generale, proposto da Salvatore Nugnes innanzi al T.A.R. Campania Napoli contro la Regione Campania in persona del Presidente p.t. e nei confronti di Francesco Pellegrino per l'annullamento del Decreto del 26 maggio 2010 numero 48 del Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania avente ad oggetto “Comune di Parete (CE) sospensione lavori relativi al permesso di costruire numero 5715 del 23 gennaio 2009 rilasciato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Parete al signor Nugnes Salvatore”. Con atto notificato il 4 marzo 2011 e depositato il 15 marzo 2011 il signor Nugnes Salvatore proponeva motivi aggiunti avverso il Decreto del 4 gennaio 2011 numero 2 del Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento Governo del Territorio della Regione Campania di annullamento, ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 380/2001 del citato Permesso di Costruire numero 5715 del 23 gennaio 2009.

Per quanto attiene al ricorso 4466/2010 contro la Regione Campania si evidenzia che:

- con decreto dirigenziale numero 48 del 26 maggio 2010 il Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania sospendeva i lavori assentiti col Permesso di Costruire numero 5715 del 23 gennaio 2009;
- con decreto dirigenziale numero 57 del 15 luglio 2010 il Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania sospendeva, ai sensi dell'articolo 21 quater della legge numero 241/1990, il decreto dirigenziale numero 48 del 26 maggio 2010;
- con decreto dirigenziale numero 2 del 4 gennaio 2011 il Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento della Regione Campania annullava ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 380/2001 il Permesso di Costruire numero 5715 del 23 gennaio 2009

Con Sentenza numero 1604 depositata il 4 aprile 2012:

“Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando:

- riunisce i giudizi introdotti dai ricorsi iscritti a r.g. n. 1731/2009 e n. 4466/2010;
- respinge il ricorso iscritto a r.g. n. 1731/2009 e i relativi motivi aggiunti, proposti da Chianese Carmelina;
- dichiara improcedibile il ricorso iscritto a r.g. n. 4466/2010, proposto da Nugnes Salvatore;
- accoglie i relativi motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il decreto del dirigente dell'Area generale di coordinamento Governo del territorio, beni ambientali e paesistici della Regione Campania n. 2 del 4 gennaio 2011;



Giunta Regionale della Campania

- respinge la connessa domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario;
- condanna Chianese Carmelina al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, da ripartirsi nella egual misura di € 2.000,00, in favore, rispettivamente, del Comune di Parete e di Nuges Salvatore;
- condanna la Regione Campania e Pellegrino Francesco al pagamento, in favore di Nuges Salvatore, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, da ripartirsi nella egual misura di € 2.000,00 a carico di ciascuna delle predette parti soccombenti;
- liquidando in complessivi € 2.640,00 (oltre IVA e accessori, se e come per legge) le spettanze dovute all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, nella persona del tecnico incaricato, ing. Giovanni La Manna Ambrosino, per la compiuta verifica, da ripartirsi nella egual misura di € 1.320,00, a carico, rispettivamente, della Regione Campania e di Pellegrino Francesco.

Di seguito, con decreto numero 383 del 15 giugno 2012, l'Area Generale di Coordinamento Avvocatura della Regione Campania prestava acquiescenza alla predetta Sentenza del T.A.R. Campania Napoli Sezione Ottava numero 1604 depositata il 4 aprile 2012.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) che il presente obbligo di pagamento deriva da pronuncia di condanna pertanto, perché trattasi di debito certo, liquido ed esigibile, è da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/2002;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- c) che il motivo per il quale si chiede l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio è la necessità di dare esecuzione alla Sentenza del T.A.R. Campania – Napoli VIII Sezione – numero 1604/2012.

Sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di euro 1.674,82 (milleseicentotrentaquattro/82) di cui euro 1320,00 (milletrecentoventi/00) per competenza, euro 52,80 (cinquantadue/80) di cassa previdenziale, 302,02 (trecentodue/02) di IVA ed euro 264,00 (duecentosessantaquattro/00) per ritenuta d'acconto, relativamente alle spese per la verifica compiuta dello S.T.A. INGEGNERIA dell'ingegnere Giovanni La Manna Ambrosino Partita IVA 06105901216.

Allega la seguente documentazione :

1. Sentenza T.A.R. Campania – Napoli VIII Sezione – numero 1604/2012;
 2. Fattura dello S.T.A. INGEGNERIA dell'Ingegnere Giovanni La Manna Ambrosino.
- Napoli, li 15 settembre 2015

Il Dirigente della U.O.D. 02
Avv. Anna Martinoli



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Numero 2 del 2015

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Pratica Avvocatura numero (CA 949.10) CC 625.14

La sottoscritta Avv. Anna Martinoli, nella qualità di Dirigente della U.O.D. 53.09.02 della Direzione Generale per il Governo del Territorio, per quanto di propria competenza

✓

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditore:

- Signor Salvatore Nugnes, nato a Parete (CE) il 13 marzo 1971 residente a Parete (CE) alla Via Turati numero 3, codice fiscale NGNSVT71C19G333F

Oggetto della spesa :

Riconoscimento debito fuori bilancio per:

- pagamento "rimborso spese di lite" riconosciute al signor Salvatore Nugnes

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Sentenza esecutiva T.A.R. Campania – Napoli VIII Sezione – numero 1604/2012.
Pignoramento n. 322/2014---2015

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio :

Dagli atti in acquisiti presso l'ex Settore Urbanistica della Regione Campania si rileva che:

- Il signor Nugnes Salvatore, nell'anno 2009, impugnava innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania il Permesso di Costruire numero 5715/2009 rilasciato dal comune di Parete (CE) nonché il Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania numero 48/2010.
- Il T.A.R Campania di Napoli, VIII Sezione, con sentenza 1604 del 4 aprile 2012, accoglieva il ricorso proposto dal signor Nugnes Salvatore in ordine al Permesso di Costruire numero 5715/2009 rilasciato dal comune di Parete (CE) nonché al Decreto del Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania numero 48/2010 definitivamente pronunciando:



Giunta Regionale della Campania

“condanna la Regione Campania e Pellegrino Francesco al pagamento, in favore di Nugnes Salvatore, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, da ripartirsi nella egual misura di € 2.000,00 a carico di ciascuna delle predette parti soccombenti”;

“liquidando in complessivi € 2.640,00 (oltre IVA e accessori, se e come per legge) le spettanze dovute all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, nella persona del tecnico incaricato, ing. Giovanni La Manna Ambrosino, per la compiuta verifica, da ripartirsi nella egual misura di € 1.320,00, a carico, rispettivamente, della Regione Campania e di Pellegrino Francesco”.

- Con atto di pignoramento n. 322/2014---2015 venivano liquidate al signor Nugnes Salvatore la somma di euro 3.380,00

Relazione ex nota 2015.0013919/UDCP/GAB/GAB del 9 settembre 2015

Il debito in oggetto nasce:

1. Dal ricorso, numero 1731/2009 di registro generale integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora Carmelina Chianese innanzi al T.A.R. Campania Napoli contro il Comune di Parete e nei confronti di Salvatore Nugnes, per l'annullamento del Permesso di Costruire numero 5715/09 del 23 gennaio 2009 rilasciato dal Comune di Parete in favore di Nugnes Salvatore, nonché della Deliberazione della Giunta Comunale di Parete numero 55 del 15 luglio 2007
2. Dal ricorso, numero 4466/2010 di registro generale, proposto da Salvatore Nugnes innanzi al T.A.R. Campania Napoli contro la Regione Campania in persona del Presidente p.t. e nei confronti di Francesco Pellegrino per l'annullamento del Decreto del 26 maggio 2010 numero 48 del Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania avente ad oggetto “Comune di Parete (CE) sospensione lavori relativi al permesso di costruire numero 5715 del 23 gennaio 2009 rilasciato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Parete al signor Nugnes Salvatore”. Con atto notificato il 4 marzo 2011 e depositato il 15 marzo 2011 il signor Nugnes Salvatore proponeva motivi aggiunti avverso il Decreto del 4 gennaio 2011 numero 2 del Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento Governo del Territorio della Regione Campania di annullamento, ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 380/2001 del citato Permesso di Costruire numero 5715 del 23 gennaio 2009.

Per quanto attiene al ricorso 4466/2010 contro la Regione Campania si evidenzia che:

- con decreto dirigenziale numero 48 del 26 maggio 2010 il Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania sospendeva i lavori assentiti col Permesso di Costruire numero 5715 del 23 gennaio 2009;
- con decreto dirigenziale numero 57 del 15 luglio 2010 il Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania sospendeva, ai sensi dell'articolo 21 quater della legge numero 241/1990, il decreto dirigenziale numero 48 del 26 maggio 2010;
- con decreto dirigenziale numero 2 del 4 gennaio 2011 il Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento della Regione Campania annullava ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 380/2001 il Permesso di Costruire numero 5715 del 23 gennaio 2009

Con Sentenza numero 1604 depositata il 4 aprile 2012:

“Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando:

- riunisce i giudizi introdotti dai ricorsi iscritti a r.g. n. 1731/2009 e n. 4466/2010;
- respinge il ricorso iscritto a r.g. n. 1731/2009 e i relativi motivi aggiunti, proposti da Chianese Carmelina;
- dichiara improcedibile il ricorso iscritto a r.g. n. 4466/2010, proposto da Nugnes Salvatore;



Giunta Regionale della Campania

- accoglie i relativi motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il decreto del dirigente dell'Area generale di coordinamento Governo del territorio, beni ambientali e paesistici della Regione Campania n. 2 del 4 gennaio 2011;

- respinge la connessa domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario;

- condanna Chianese Carmelina al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, da ripartirsi nella egual misura di € 2.000,00, in favore, rispettivamente, del Comune di Parete e di Nugnes Salvatore;

- condanna la Regione Campania e Pellegrino Francesco al pagamento, in favore di Nugnes Salvatore, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, da ripartirsi nella egual misura di € 2.000,00 a carico di ciascuna delle predette parti soccombenti;

- liquidando in complessivi € 2.640,00 (oltre IVA e accessori, se e come per legge) le spettanze dovute all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, nella persona del tecnico incaricato, ing. Giovanni La Manna Ambrosino, per la compiuta verifica, da ripartirsi nella egual misura di € 1.320,00, a carico, rispettivamente, della Regione Campania e di Pellegrino Francesco.

Di seguito, con decreto numero 383 del 15 giugno 2012, l'Area Generale di Coordinamento Avvocatura della Regione Campania prestava acquiescenza alla predetta Sentenza del T.A.R. Campania Napoli Sezione Ottava numero 1604 depositata il 4 aprile 2012.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) che il presente obbligo di pagamento deriva da pronuncia di condanna pertanto, perché trattasi di debito certo, liquido ed esigibile, è da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/2002;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- c) che il motivo per il quale si chiede l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio è la necessità di dare esecuzione alla Sentenza del T.A.R. Campania – Napoli VIII Sezione – numero 1604/2012 nonché alla sistemazione contabile del pignoramento n. 322/2014---2015.

Sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di euro di euro 3.380,33 (tremilatrecentottanta/33) relativa al "rimborso spese di lite" in favore del signor Nugnes Salvatore codice fiscale NGNSVT71C19G333F.

Allega la seguente documentazione :

1. Sentenza T.A.R. Campania – Napoli VIII Sezione – numero 1604/2012.
- Napoli, li 15 settembre 2015

Il Dirigente della U.O.D. 02
Avv. Anna Martinoli

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. del

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	1	1	110	1010	FONDO SPESE IMPREVISTE (ART. 28, L.R. 30/04/2002 N. 7).				5.055,15		5.055,15			
			Totale Titolo 1 del Programma 1					5.055,15		5.055,15				
			Totale Programma 1 della Missione 20					5.055,15		5.055,15				
			TOTALE MISSIONE 20					5.055,15		5.055,15				
8	1	1	103	810	SPESA PER COMPENSI AD ESPERTI PER ASSISTENZA E/O CONSULENZA TECNICA IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO. COMMA 6, ART.7, D.LVO 165/2001			1.674,82		1.674,82				
8	1	1	110	1436	Pagamento degli oneri da contenzioso della UOD 02 della Direzione Generale 53-09			3.380,33		3.380,33				
			Totale Titolo 1 del Programma 1					5.055,15		5.055,15				
			Totale Programma 1 della Missione 8					5.055,15		5.055,15				
			TOTALE MISSIONE 8					5.055,15		5.055,15				
Totale Spese								5.055,15	5.055,15	5.055,15	5.055,15			

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

“RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126”

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”)

1. Il debito fuori bilancio pari ad euro 5.055,15 (cinquemilacinquantacinque/15) derivante da Sentenza T.A.R. Campania (Sezione Ottava) n. 01604/2012, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 5.055,15 (cinquemilacinquantacinque/15) a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e cassa della somma di euro 5.055,15 (cinquemilacinquantacinque/15) dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1, limitatamente alla sorta capitale.

2. Il pagamento a favore dei creditori avverrà con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di opposizione.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ALLEGATO A (Articolo 1 comma 1)

Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare

Nugnes Salvatore c/Regione Campania ed altri e Chianese Carmelina c/Nugnes Salvatore - Sentenza T.A.R. Campania - Napoli Sezione VIII numero 1604/2012					
Beneficiari					Sub Totale
	Rimborso Spese di Lite				
Salvatore Nugnes C.F. NGNSVT71C19G333F	€ 3.380,33				€ 3.380,33
	Onorari	Cassa previdenziale	IVA	Ritenuta d'acconto	Sub Totale
Ing. Giovanni La Manna Ambrosino P.IVA 06105901216	€ 1.320,00	€ 52,80	€ 302,02	€ 264,00	€ 1.674,82
Totale Generale					€ 5.055,15



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse
Finanziarie Gestione Spese
Regionali
Centro Direzionale IS C/5
NAPOLI

Prot. 2015. 0690582 14/10/2015 13,44

Mitt. : 551304 UOD Gestione delle spese regio...

Ass. : 530903 UOD Pianific paesaggistica e s...

Classifica : 8. Fascicolo : 37 del 2015



RETA
SW
PAG. 10% AVALLONE 20.X.15 ~ 13506 ES

Alla Direzione Generale per il Governo del Territorio
UOD 53-09-03
Centro Direzionale is. A/6
80142-Napoli

e.p.c.

All' Assessora al Bilancio Prof. ssa LIDIA D'ALESSIO

S E D E

Al Direttore Generale per le Risorse Finanziarie
Dr. Bruno ROSATI

S E D E

OGGETTO: Pignoramento n. 322/2014---2015---NUGNES SALVATORE
Ordinanza di Assegnazione R.G 10885/014---D.I. / SENT. 1604/2012
Provvisorio di uscita n. 2750-2015 quietanza n. 13389
Importo Assegnato €. 3.380,33
Richiesta Regolarizzazione
Prat. Advocatura CC 625.14(949.10)

In attuazione di quanto disposto dall'Assessore al Bilancio, Ragioneria e Tesoreria, Finanze e Tributi, nella
"Procedura relativa a pignoramenti, assegnazioni, svincolo di somme accantonate presso il terzo pignorado e
sistemazioni contabili" di cui alle note prott. nn. 1015 del 12/06/2012 e 393 del 19/03/2013, e facendo seguito alla
nota dell'Avvocatura prot. 187093 del 17/03/2014 con la presente si richiede, ai fini della sistemazione contabile del
provvisori di uscita nn. 2750-2015 giusta ordinanza di assegnazione R.G. 10885/014 che si allega in copia, la
regolarizzazione dello stesso nei termini e nei modi stabiliti dal Principio Contabile 4.2 punto 6 del D.Lgs. n. 118 del
23/06/2011.

Si rammenta, che a tanto deve provvedersi, in assenza di impegno di spesa, con il riconoscimento del debito
fuori bilancio ai sensi dell'art.73 del citato D.Lgs. 118/2011, seguendo la procedura prevista dalla D.G.R. N.
1731/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la parte relativa al debito fuori bilancio il decreto di sistemazione contabile sarà adottato indipendentemente
dal riconoscimento da parte del Consiglio Regionale in quanto conseguente ad un provvedimento del Giudice
dell'Esecuzione, fermo restando che codesta Direzione Generale è tenuta ad avviare immediatamente l'iter di
riconoscimento previsto dalla predetta DGR n. 1731/2006.

Pertanto, sia per la parte relativa agli impegni già assunti, sia per la parte del debito fuori bilancio, si devono
adottare i decreti di discarico e sistemazione contabile. E' superfluo ricordare che tali uscite di cassa incidono sugli
equilibri di bilancio imposti dalle nuove norme di finanza pubblica.

La richiesta riveste carattere d'urgenza atteso che il D.Lgs. 118/2011 prevede per tali regolarizzazione (punto
6.3) il massimo di 30 giorni dal pagamento e che "nel rispetto del principio contabile generale della competenza
finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal Tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati, devono essere imputati
all'esercizio in cui sono stati eseguiti".

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

La Dirigente della UOD ad interim

--- Antonietta MASTROCOLA ---



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0187093 17/03/2014 09.32
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 510903 UOD Pianific. paesaggistica e s...
Classifica : 4.1.1.



CC 625.14 (CA 949.10)

N. Pratica: Invio atto di pignoramento presso terzi ad
istanza di Nugnes Salvatore.
Oggetto: Sentenza n. 1604.12 TAR Campania

Dip.to 53 Dir.ne Gen.le 09 UOD 03
Per il Governo del Territorio
Centro Direzionale Is. A/6
80142 - Napoli

Dip.to 55 Dir.ne Gen.le 13 UOD 04
Per le risorse finanziarie
Centro Direzionale Is. C/5
80142 - Napoli

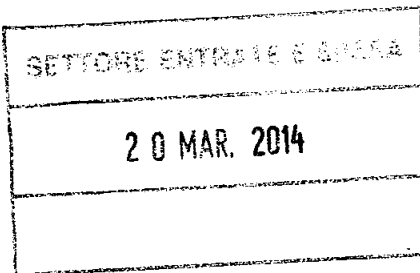
Si trasmette, copia dell'atto di pignoramento presso terzi notificato ad istanza di Nugnes Salvatore, con invito a comparire innanzi al Tribunale di Napoli all'udienza del giorno 11.03.2014, differita d'ufficio a data da destinarsi.

Al riguardo, si invita codesta Direzione a comunicare se è stato già soddisfatto il credito azionato, allegando in copia gli atti relativi.

Tale circostanza andrà necessariamente comunicata allo scrivente per le verifiche del caso.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Angela Acerno





Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0187093 17/03/2014 09.32

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 530901 UOD Pianific. paesaggistica e s...

Classifica : 4.1.1.



CC 625.14 (CA 949.10)

N. Pratica: Invio atto di pignoramento presso terzi ad

Oggetto: istanza di Nugnes Salvatore.

Sentenza n. 1604.12 TAR Campania

Dip.to 53 Dir.ne Gen.le 09 UOD 03
Per il Governo del Territorio
Centro Direzionale Is. A/6
80142 - Napoli

Dip.to 55 Dir.ne Gen.le 13 UOD 04
Per le risorse finanziarie
Centro Direzionale Is. C/5
80142 - Napoli

Si trasmette, copia dell'atto di pignoramento presso terzi notificato ad istanza di Nugnes Salvatore, con invito a comparire innanzi al Tribunale di Napoli all'udienza del giorno 11.03.2014, differita d'ufficio a data da destinarsi.

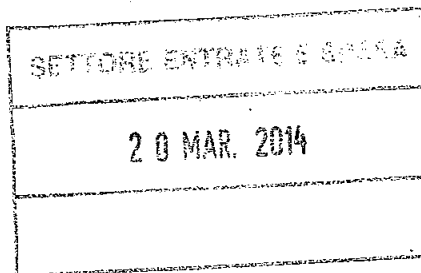
Al riguardo, si invita codesta Direzione a comunicare se è stato già soddisfatto il credito azionato, allegando in copia gli atti relativi.

Tale circostanza andrà necessariamente comunicata allo scrivente per le verifiche del caso.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Angela Acerno

g.d.



Prodotto
Benedetto
Dell'...



* * * Q U I E T A N Z A * * *

DATA 14.07.2015	ENTE/ES	PROV/U	CONTO
TESORERIA:	100/2015	2750	46037

* * * QUIETANZA N. 13389 * * *

IL SOTTOSCRITTO NUGNES SALVATORE RG.10885/014

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO
DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 3.380,33 ***** (TREMILATRECENTOOTTANTA/33*****)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2014 0000322 CREDITORE N. 001 Codice
R.G.E 010885/2014

RIF. 087969 / 0/ 51/ 0/ 0

IMPORTO PROVV.U	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
3.380,33	0,00	0,00 ES	3.380,33

PAGATO IL 14.07.2015

PER QUIETANZA
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI
FILIALE DIESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PER IL CLIENTE

Scheda Completa Pratica Pignoramento Id 218018 Cod 99776\2014 Cod OLD 64001749

Stampa Richiesta in Data 10/07/2015

Intestazione

Clone: 1010 - Banco di Napoli SpA

Rif.Titolo: 0016042012 Sent.

Data Notifica: 27/01/2014

Data Inizio: 29/01/2014

Importo Prec.€ 3.257,24 Euro Delta Mag.: € 1.628,62 Euro Mag.: € 4.885,86 Euro

Classificazione: EX ART. 543 E SEGG. CPC

Stato Attuale: Aperta

Autorita' Competente: TRIB NAPOLI

Data Prima Udienza: 11/03/2014

Soggetti Coinvolti

CREDITORE (n. 1)

•NUGNES SALVATORE

DEBITORE (n. 1)

•REGIONE CAMPANIA
153 NAPOLI NA

AVVOCATI CREDITORE (n. 2)

•D'ANGIOLELLA LUIGI MARIA (DOM)
VIALE GRAMSCI NR 16 - 80122 NAPOLI NA

•D'ANGIOLELLA LUIGI MARIA
VIALE GRAMSCI 16 - 80122 NAPOLI NA

INTERVENUTO (n. 0)

Non sono presenti INTERVENUTO

Descr.Classificazione

EX ART. 543 E SEGG. CPC

Note Sintetiche

IN ATTESA SPESE DI REGISTRO EURO 216,00

Mod. Cont.

Alla data (contabile) 10/07/2015 la situazione riassuntiva contabile è la seguente:

Tot. Liquidazioni comun.: € 3.340,33 Euro

Memo

Non Presente

R.G. 10885 14

IL G.E.

COPIA RER 5501/15

Rilevato che il credito di: Nuques Salvatorenei confronti di Regione Campaniaammonta a complessivi € 2.250,00 compresi interessi e

rivalutazione ad oggi, oltre Iva e cpa,

rilevato che il terzo Banco di Napoli

ha reso dichiarazione positiva del suo obbligo nei limiti del pignorato;

ritenuto che le spese dell'intera procedura esecutiva, inclusi esborsi e compensi relativi

all'atto di precetto vanno liquidate in complessivi

€ 629.69 di cui € 179.97 per esborsi ed € 450.00
€ 515,00 di cui € 135,00 per esborsi ed € 380,00

per compensi, oltre IVA e cpa, se documentate con fattura e non detraibili

dal creditore, visto l'articolo 553 cpc,

ASSEGNA

in pagamento, salvo esazione, le somme dovute dal terzo

Banco di Napolial debitore Nuques Salvatore

come segue:

€ 629.69 per spese, al creditore / al procuratore distrattario
€ 515,00€ 2.250,00 al creditoreNUQUES SALVATORE

a soddisfacimento del credito, oltre: 1) diritti e spese relativi a: esame, copia e notifica ordinanza, spese di registrazione 2) IVA e cpa e spese generali se documentate con fattura.

Autorizza il terzo a trattenere per sé, su quanto dovuto al debitore, € 40 ed

ordina il pagamento delle somme assegnate.

Napoli, 06/05/15

IL G.E.

Dott.ssa Alba Stefania Farina

INTESA, IdAppi: 3069
PROSPETTO INTERNO SINGOLA LIQUIDAZIONE
Stampa Richiesta in Data 10/07/2015

Id: 218018 Cod: 99776/2014 Dt Iscrizione: 2014-01-29 Uff.: Direzione Centrale Data Notifica: 27/01/2014 Autorita' Competente: TRIB NAPOLI Data Prima Udienza: 11/03/2014				
Clone:	Classificazione:	Creditori (Creditori):	Debitori:	Avvocati:
1010-Banco di Napoli SpA	EX ART. 543 E SEGG. CPC	NUGNES SALVATORE	REGIONE CAMPANIA	D'ANGIOLELLA LUIGI MARIA, D'ANGIOLELLA LUIGI MARIA
			Assegnatari:	Lavoraz.:
			MALVA ANTONIO	10/07/2015 - LIQUIDAZIONE PPT - INSERIMENTO LIQUIDAZIONE
Pratiche Pregresse Debitori				
Sono presenti 8894 pratiche (di cui 8483 Aperte) per REGIONE CAMPANIA (Clone: 1010-Banco di Napoli SpA)				
Importi				
Importo Bloccato: 0,00			Importo Pagamenti Erogati e Comunicati: 3.340,33	
Importo Dichiarato:				
DETAGLIO LIQUIDAZIONE				
Comunicazione	Conferma	Contabil	Spunta	
10/07/2015 (U074603)				
Storno				
Rif. Evento				
10/07/2015 - SEGUIMENTO PPT ORDINARIO - ESITO PPT - ORD. DI ASS. - DATA ORDINANZA: 06/05/2015 - RGE: 10885/2014 - Tot. Comm.: 40,00 - DT NOTIFICA: 18/06/2015				
Lordo Tot.	Imponibile	CPA	IVA	
	963,45	617,50	24,70	141,28
Imp. Ass. Imponibile	Spese Suc.	Spese Gen.	Interessi e Rv.	
	450,00	100,00	67,50	0,00
Non imponibile.		Ritenuta	Importo da pagare	
	179,97		123,50	839,95
Filiale				
1010 - 08773 - DC OP BACK OFFICE NAPOLI				
Motivazione				
Iban		Rif. Titolo	Sottocausale Assegno	
Intestato a				
D'ANGIOLELLA LUIGI MARIA(DNGLMR63H08G333C)				

INTESA, IdAppl: 3069
PROSPETTO INTERNO SINGOLA LIQUIDAZIONE
Stampa Richiesta in Data 10/07/2015

Id: 218018 Cod: 99776/2014 Dt Iscrizione: 2014-01-29 Uff.: Direzione Centrale Data Notifica: 27/01/2014 Autorita' Competente: TRIB NAPOLI Data Prima Udienza: 11/03/2014

Clone:	Classificazione:	Creditori (Creditori):	Debitori:	Avvocati:	Assegnatari:	Lavoraz.:
1010-Banco di Napoli SpA	EX ART. 543 E SEGG. CPC	NUGNES SALVATORE	REGIONE CAMPANIA	D'ANGIOLELLA LUIGI MARIA D'ANGIOLELLA LUIGI MARIA	MALVA ANTONIO	10/07/2015 - LIQUIDAZIONE PPT - INSERIMENTO LIQUIDAZIONE

Pratiche Pregresse Debitori
Sono presenti 8894 pratiche (di cui 8483 Aperte) per REGIONE CAMPANIA (Clone: 1010-Banco di Napoli SpA)

Importi	Importo Dichiarato:	Importo Pagamenti Erogati e Comunicati: 3.340,33
Importo Bloccato: 0,00		

DETTAGLIO LIQUIDAZIONE

Comunicazione	Conferma	Contabil	Spunta
10/07/2015 (U074603)			
Storno			
Rif. Evento			
10/07/2015 - SEGUIMENTO PPT ORDINARIO - ESITO PPT - ORD. DI ASS. - DATA ORDINANZA: 06/05/2015 - RGE: 10885/2014 - Tot. Comm.: 40,00 - DT NOTIFICA: 18/09/2015			
Lordo Tot.	Imponibile	CPA	IVA
	2.376,88	100,00	4,00
Imp. Ass. Imponibile	Spese Suc.	Spese Gen.	Interessi e Riv.
	100,00	0,00	0,00
Non imponibile.	Ritenuta		Importo da pagare
	2.250,00		0,00
Filiale			2.376,88
101010 - 08773 - DC OP BACK OFFICE NAPOLI			
Motivazione			
Urban			
Intestato a			
NUGNES SALVATORE			

Fonte: <http://bure.regione.campania.it>